

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

1010^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 30 GENNAIO 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-26

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 27-44

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 45-77

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		ANDREOLLI (PPI)	Pag. 5
		PEDRIZZI (AN)	6, 22
		VEGAS (FI)	7, 18, 23
RESOCONTO STENOGRAFICO		ROSSI (LFNP)	10, 13, 16 e <i>passim</i>
		LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	12, 13, 14 e <i>passim</i>
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	RUSSO (DS)	13, 14
		CAPALDI (DS)	16
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE		BONAVITA (DS)	19, 20
Convocazione	1	MUNDI (UDEUR)	20
		TAROLLI (CCD)	21
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	1	* LORENZI (Misto-APE)	21
		COVIELLO (PPI)	24
ASSEMBLEE PARLAMENTARI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE			
Variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana	2	ALLEGATO A	
		DISEGNO DI LEGGE N. 4939:	
		Articolo 1 del disegno di legge di conversione	27
ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4939		Decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392:	
PRESIDENTE	2	Articolo 1 ed emendamenti	27
		Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1	33
DISEGNI DI LEGGE		Articolo 2 ed emendamento	37
Discussione:		Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2	37
(4939) <i>Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (Relazione orale)</i>		Articolo 3	44
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali:</i>		ALLEGATO B	
SARTORI (DS), <i>relatrice</i>	3, 11, 13 e <i>passim</i>	COMMISSIONI PERMANENTI	
		Variazioni nella composizione	45
		DISEGNI DI LEGGE	
		Annunzio di presentazione	45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

Assegnazione	Pag. 46	Interrogazioni	Pag. 49
Cancellazione dall'ordine del giorno	46	Da svolgere in Commissione	77
GOVERNO		RISOLUZIONI IN COMMISSIONI BICA-	
Richieste di parere su documenti	46	MERALI	
Trasmissione di documenti	48	Annunzio	74
REGIONI		Ritiro	77
Trasmissione di relazioni	49		
INTERROGAZIONI			
Annunzio	26		

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 11,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 26 gennaio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Annuncia la convocazione per mercoledì 7 febbraio, alle ore 13,30, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 11,05 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana

PRESIDENTE. In applicazione dell'articolo 25, comma 5, del Regolamento, nomina i senatori Besostri e Volcic, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente delle delegazioni italiane presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa e presso l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, dopo avere annunciato le dimissioni dei due senatori, rispettivamente, da membro supplente e da membro effettivo delle stesse.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 4939

PRESIDENTE. Comunica la ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge in materia di enti locali. (*v. Resoconto stenografico*).

Discussione del disegno di legge:

(4939) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

PRESIDENTE. Autorizza la senatrice Sartori a svolgere la relazione orale.

SARTORI, *relatrice*. Illustra il contenuto del provvedimento, che elargisce contributi finanziari agli enti locali per compensare parzialmente il taglio dei trasferimenti conseguenti alla manovra Dini del 1995 e prevede norme interpretative in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di assunzione di personale, in particolare per quanto riguarda l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Auspica quindi la rapida approvazione dello stesso, considerate le attese degli enti locali. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ANDREOLLI (*PPI*). Nel confermare il giudizio favorevole del suo Gruppo al disegno di legge, auspica che per il futuro, anche a seguito della prossima approvazione della disciplina costituzionale sul federalismo fiscale, si possa evitare il ricorso a provvedimenti di urgenza e di portata annuale. È necessario invece che gli enti locali possano contare su entrate certe fin dal mese di settembre.

PEDRIZZI (*AN*). Il provvedimento viene incontro alla necessità di reintegrare gli enti locali delle perdite conseguenti al sistema normativo ideato dal centrosinistra, che ha utilizzato il decentramento fiscale per scaricare le responsabilità di spesa sulle regioni e i comuni, mantenendo in realtà un'impronta fortemente centralista in materia tributaria. Per queste ragioni Alleanza Nazionale si asterrà dalla votazione. (*Applausi dal Gruppo AN*).

VEGAS (*FI*). Il decreto-legge, come modificato in Commissione, si limita a porre rimedio ad alcune innegabili esigenze della finanza locale. Destano invece notevoli perplessità alcune proposte di modifica presentate in Aula, come l'emendamento del Governo relativo al ripiano dei disa-

vanzi del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1999, estraneo all'oggetto del provvedimento. Tale emendamento, peraltro, evidenzia ancora una volta le storture prodotte da un meccanismo che lascia allo Stato la potestà di introdurre modifiche legislative che originano i disavanzi e gli sfondamenti di spesa e scarica sulle regioni la responsabilità di farvi fronte. Del tutto inammissibili appaiono poi gli emendamenti proposti da alcuni senatori in materia di ineleggibilità e di incompatibilità al solo scopo di offrire una scappatoia legale al candidato *premier* per il centrosinistra il quale non ha adempiuto all'obbligo di legge di dimettersi dalla carica di sindaco di Roma sei mesi prima della naturale scadenza della legislatura. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Preannuncia che dichiarerà inammissibili, in quanto estranei all'oggetto del provvedimento, gli emendamenti in materia di incompatibilità e di ineleggibilità. Si riserva una decisione sull'emendamento 1.0.2000 relativo al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale dopo aver ascoltato le dichiarazioni del rappresentante del Governo.

ROSSI (*LFNP*). I fondi messi a disposizione degli enti locali per compensare parzialmente il taglio dei trasferimenti erariali determinato dal decreto-legge n. 41 del 1995 arrivano con dieci mesi di ritardo e sono ridimensionati rispetto a quanto previsto lo scorso aprile. Il Governo dovrebbe dare spiegazioni sulle ragioni che lo hanno indotto, dopo aver dissipato il *bonus* fiscale distribuendo mance elettorali con la legge finanziaria, a tagliare i fondi destinati agli enti locali, anche se non si può non rilevare che la somma decurtata corrisponde a quella stanziata per coprire il finanziamento della ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, appare insufficiente il contributo destinato alle province del Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella, mentre va sottolineata la consueta norma centralista e clientelare che stanZIA fondi per l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SARTORI, *relatrice*. Chiede la rapida approvazione del provvedimento, apprezzato ed atteso dagli enti locali.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Allo scopo di riequilibrare la finanza degli enti locali, sofferente per le minori entrate dovute a modifiche alla legislazione nazionale in materia fiscale, il de-

creto-legge stanziava ben 150 miliardi che, peraltro, sono stati già computati negli assestamenti di bilancio degli enti locali stessi. Il Governo ritira l'emendamento 1.0.2000, relativo al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale, convenendo che la materia non è omogenea al testo in discussione e riservandosi di riproporla in altro provvedimento d'urgenza. Invita i presentatori degli emendamenti in materia di incompatibilità ed ineleggibilità ad assumere analogo comportamento.

PRESIDENTE. Dopo aver dato lettura dei pareri della 5^a Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti (*v. Resoconto stenografico*), passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

SARTORI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1600, suggerendo una modifica all'emendamento 1.501. Riformula inoltre l'emendamento 1.500^a (*v. Allegato A*) e invita al ritiro dell'emendamento 1.0.1001. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere conforme a quello della relatrice, dichiarandosi favorevole agli emendamenti della Commissione e della stessa relatrice.

RUSSO (*DS*). Accoglie la modifica suggerita dalla relatrice e riformula l'emendamento 1.501 (*v. Allegato A*).

Il Senato approva l'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.200 e 1.600 sono improcedibili.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.400 e 1.500 e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1000, 1.700, 1.501 (testo 2), 1.500a (testo 2), 1.800, 1.900, 1.1600, 1.0.1000 e 1.0.100.

PRESIDENTE. Dichiarata decaduta per assenza del presentatore l'emendamento 1.0.1001. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

CAPALDI (*DS*). Richiama l'attenzione sull'emendamento 2.0.2004 riguardante i beni immobili compresi nella saline, resi fatiscenti dal mancato utilizzo.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

SARTORI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.0.2000 e 2.0.2008. Si rimette al Governo sugli identici emendamenti 2.0.2003 e 2.0.2004, invitando ad una valutazione positiva, nonché sull'emendamento 2.0.2007. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.1.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.0.2003 e 2.0.2004, nonché sul 2.0.200 e sul 2.0.500. Invita al ritiro dell'emendamento 2.0.2007. Esprime parere conforme a quello del relatore sui rimanenti emendamenti.

Il Senato respinge l'emendamento 2.1.

VEGAS (*FI*). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 2.0.200, anche se non risolve il problema per i comuni di piccole dimensioni: occorre comunque garantire parità di accesso alle funzioni pubbliche.

Il Senato approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.0.200, 2.0.500 e 2.0.2000.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.0.2001, 2.0.2002 e 2.0.2006 sono improcedibili.

Il Senato approva gli emendamenti 2.0.2003 e 2.0.2004, fra loro identici.

PRESIDENTE. Il 2.0.2007 è decaduto per assenza del proponente.

BONAVITA (*DS*). Fa suo l'emendamento 2.0.2007 invitando il Governo ad un ripensamento.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Poiché si tratta di una norma ordinamentale, che va nella direzione opposta a quanto si propone il provvedimento, invita nuovamente al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

BONAVITA (*DS*). Ritira l'emendamento 2.0.2007.

Il Senato approva l'emendamento 2.0.2008.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono inammissibili. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, passa alla votazione finale.

MUNDI (*UDEUR*). Dichiaro il voto favorevole dell'UDEUR sul provvedimento onde evitare difficoltà finanziarie agli enti locali a causa dei tagli ai trasferimenti erariali operati negli scorsi anni e del mancato

gettito dell'ICI per l'accatastamento di fabbricati nel gruppo catastale «D».

TAROLLI (*CCD*). Permane anche in questo provvedimento l'impostazione centralistica operata dal Governo in materia di enti locali. Peraltro, le somme stanziare appaiono insufficienti a far fronte alle necessità. Per tali motivi il CCD si asterrà nella votazione.

LORENZI (*Misto-APE*). Apprezzando lo spirito che ha caratterizzato il dibattito nonché l'accoglimento da parte del Governo di critiche sollevate dall'opposizione, i senatori autonomisti esprimono un giudizio fortemente positivo sul provvedimento.

PEDRIZZI (*AN*). Dichiaro il voto di astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale.

ROSSI (*LFNP*). Anche la Lega si asterrà sul provvedimento.

PRESIDENTE. Avverte del grave equivoco ingenerato da un'annotazione errata operata dagli uffici sul fascicolo degli emendamenti a disposizione della Presidenza, con conseguente erronea dichiarazione di improcedibilità dell'emendamento 1.600 anziché all'emendamento 1.1600. Poiché l'emendamento 1.600 non è dunque improcedibile occorre procedere all'espressione dei pareri sullo stesso.

SARTORI, *relatrice*. Conferma il parere contrario già espresso sull'emendamento 1.600.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprime parere conforme a quello della relatrice.

VEGAS (*FI*). Suggestisce una breve sospensione della discussione per un rinvio in Commissione dell'emendamento 1.1600, ormai votato dall'Assemblea, onde trovare una soluzione fondata su un nuovo testo su cui il Senato possa pronunciarsi.

COVIELLO (*PPI*). Poiché l'Assemblea ha votato senza aver potuto prendere compiutamente atto, a causa di un mero errore formale, del parere reso dalla Commissione bilancio, il voto espresso sull'emendamento 1.1600 può essere rimeditato e corretto.

PRESIDENTE. Dopo aver precisato che del parere della Commissione bilancio è stata data puntuale lettura, annulla le precedenti deliberazioni relative agli emendamenti 1.1600 e 1.600.

Il Senato respinge l'emendamento 1.600.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1600 è improcedibile.

Il Senato approva il disegno di legge n. 4939, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali», autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, toglie la seduta.

DIANA Lino, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

La seduta termina alle ore 12,29.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11,02*).
Si dà lettura del processo verbale.

DIANA Lino, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri, Bo, Bobbio, Borroni, Bucciarelli, Calvi, Camerini, Cioni, De Martino Francesco, Duva, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Lauricella, Leone, Manconi, Passigli, Pellegrino, Piloni, Rocchi, Senese, Smuraglia, Staniscia, Taviani e Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, per partecipare alla riunione dei Presidenti delle Commissioni affari esteri dell'Unione europea; Forcieri, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Iuliano e Murineddu, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune è convocato per mercoledì 7 febbraio 2001, alle ore 13,30, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale».

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 11,05*).

Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i senatori Volcic e Besostri hanno rassegnato le proprie dimissioni rispettivamente da membro effettivo e da membro supplente della delegazione italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa e la delegazione parlamentare presso l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

Occorre pertanto procedere alla nomina dei sostituti dei senatori Volcic e Besostri, tenendo conto che il Gruppo Democratici di Sinistra ha designato alla carica di membro effettivo il senatore Besostri e alla carica di membro supplente il senatore Volcic.

La Presidenza propone che alla nomina dei sostituti, sulla base della ricordata designazione del Gruppo, possa procedere direttamente il Presidente, in applicazione dell'articolo 25, comma 5, del Regolamento.

Non facendosi osservazioni, tale procedura si intende adottata.

I senatori Besostri e Volcic sono pertanto nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente delle delegazioni suddette.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 4939

PRESIDENTE. I tempi della discussione del disegno di legge n. 4939 sono così ripartiti:

AN	32'
CCD	19'
DS	50'
FI	32'
LFNP	22'
Misto	36'
PPI	25'
UDEUR	20'
Verdi	20'
Dissenzienti	10'
Relatore	20'
Governo	10'

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

(4939) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4939.

La relatrice, senatrice Sartori, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

SARTORI, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, le disposizioni al nostro esame sono state già ampiamente discusse in occasione dell'esame dell'atto Senato n. 4592, attualmente presso la Camera dei deputati.

L'emanazione del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, oggi alla nostra attenzione con il disegno di legge di conversione, si è resa necessaria per garantire agli enti locali un quadro di stabilità e di certezza finanziaria in rapporto alla redazione dei bilanci per il 2001.

Riporto sommariamente all'attenzione dell'Aula alcune disposizioni contenute soprattutto nell'articolo 1, che, ai commi 1 e 2, dispone la conferma parziale di contributi erariali pari a 55 miliardi e 831 milioni di lire per il 2000 e 49 miliardi e 969 milioni per il 2001 per quei comuni che dal 1995 ad oggi erano risultati fortemente penalizzati dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, meglio conosciuto come «manovra Dini».

Questa norma riguarda ben 527 tra comuni e province che, dall'applicazione di quella legge, hanno registrato un taglio della spesa corrente dell'anno 1995 superiore al 3 per cento. Ciò ha messo in grave discussione la stessa funzionalità degli enti locali e la loro possibilità di dare efficaci risposte sul piano dei servizi istituzionali.

Per quanto riguarda invece il comma 2, che prevede l'erogazione di 12 miliardi di lire per il 2000 e di 13 miliardi per il 2001, si tratta di una norma volta a garantire la neutralità del prelievo tributario per gli enti locali in materia di gettito ICI, in quanto molti comuni, a seguito dell'accatastamento dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (sostanzialmente si tratta delle centrali dell'ENEL, delle industrie e degli opifici), hanno subito un minor gettito dell'ICI con conseguente notevole riduzione delle entrate. Ciò ha messo in discussione la stessa possibilità di presentare bilanci a pareggio.

Il comma 3 dispone invece, a favore delle province di nuova istituzione e di quelle che hanno perduto territorio a favore delle istituende, l'e-

rogazione di un contributo complessivo annuo di 4 miliardi, da ripartire per il 60 per cento in rapporto alla popolazione e per il 40 per cento in rapporto al territorio. Si tratta di una norma che peraltro attua un indirizzo che lo stesso Parlamento si era dato in occasione della discussione e approvazione della finanziaria del 1999.

Con il comma 4 sempre dell'articolo 1 si apporta una modifica testuale all'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui disciplina la composizione e l'attività dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, ampliandone la sfera di attività, i compiti e la strumentazione, per un più efficace coinvolgimento di tale struttura operante presso il Ministero a sostegno del mondo delle autonomie locali.

Il comma 5 è prettamente tecnico, di imputazione di spesa per i commi precedenti.

Il comma 6, invece, reca una norma interpretativa dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nella parte in cui prevede che il personale convenzionato da enti, amministratori e commissari del Governo con i fondi appositamente stanziati è immesso nei ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni alla data del 30 giugno 1987. Questo termine – come ricorderanno i colleghi – è stato prorogato più volte per la conclusione delle procedure concorsuali. La disposizione interpretativa chiarisce che l'intervento finanziario dello Stato è mantenuto fino alla data ultima del 31 dicembre 1995 o alla precedente data di immissione in servizio del personale di cui trattasi.

Al comma 7 vi è una disposizione in materia di determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per la quale i comuni possono continuare ad applicare la stessa metodologia di determinazione della tassa usata per l'anno 1999 sia per il 2000 che per gli anni seguenti. Questo anche a seguito di un'obiettiva e riconosciuta difficoltà della metodologia di determinazione della nuova tariffa sui rifiuti solidi urbani, che ha creato notevoli problemi ai comuni.

L'articolo 2 reca una modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di reclutamento del personale da parte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, consentendo il ricorso alle forme di reclutamento di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, oltre – e lo sottolineo – a quelle previste dall'articolo 103, comma 2, lettera *a*) del testo unico, che erano limitate agli istituti della mobilità, del comando e del collocamento fuori ruolo, giacché esse nel tempo sono risultate inidonee a garantire la piena operatività di questa struttura. Tali nuove forme di reclutamento devono intendersi aggiuntive a quelle già previste dall'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

L'articolo 3, infine, reca i termini di entrata in vigore del provvedimento.

A conclusione di questa rinnovata e sintetica esposizione su una materia che – ripeto – abbiamo già ampiamente trattato in sede di esame del

disegno di legge n. 4592, desidero ringraziare nuovamente i colleghi per il lavoro che unitariamente è stato svolto in sede di Commissione e per i contributi che i senatori di tutti i Gruppi parlamentari hanno fornito. Desidero altresì aggiungere che è pervenuto il parere positivo della Conferenza Stato-città e autonomie locali e che il presente provvedimento è molto atteso e molto importante per gli enti locali interessati, giacché ne va della loro certezza e stabilità economica.

Per questi motivi rinnovo all'Aula l'appello per una rapida approvazione del disegno di legge di conversione. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Andreolli. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il provvedimento al nostro esame è obiettivamente urgente e necessario per fare in modo che la finanza locale per il biennio 2000-2001 trovi la copertura dei mancati introiti a seguito del taglio dei trasferimenti erariali operato dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41. Questo è il nucleo sostanziale del presente testo: 55 miliardi di lire per il 2000 e circa 50 miliardi per il 2001.

Colgo l'occasione per confermare il giudizio positivo e il voto favorevole del nostro Gruppo e per mettere altresì in evidenza ai colleghi e al Governo l'opportunità, se non la necessità, di individuare strumenti maggiormente idonei ad evitare che di anno in anno si debba ricorrere alla decretazione d'urgenza per consentire ai comuni di redigere i propri bilanci di previsione. Infatti, il presente decreto-legge sarà approvato entro il mese di febbraio e quindi i comuni al 31 dicembre non sono stati in grado, come la legge prevede, di approvare i propri bilanci di previsione. Ciò comporta ritardi nell'organizzazione interna e nel funzionamento complessivo delle autonomie.

Auspico che la fase di eterna emergenza, riscontrata anche in questo quinquennio, abbia a cessare, specialmente con l'entrata in vigore del disegno di legge costituzionale sul cosiddetto federalismo anche fiscale. Spero che finalmente si riesca a porre in essere un meccanismo nuovo, che consenta ai comuni e alle province di vedere nelle proprie regioni di appartenenza il punto di riferimento anche per quanto attiene alla copertura finanziaria dei propri fabbisogni, in maniera tale da permettere un rapporto più diretto tra i vari enti pubblici territoriali locali, spianando la strada ad una metodologia più semplice, più chiara e più tempestiva.

I comuni, entro la fine di settembre, devono poter contare su una somma certa per la redazione dei propri bilanci. Auspico sia questo l'obiettivo per la prossima legislatura; esprimiamo intanto un voto favorevole su una proposta che riveste effettivamente i caratteri dell'urgenza e della necessità.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Andreolli per la sinteticità del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi, il quale riassumerà la posizione di numerosi colleghi. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, in questa sede non si può fare a meno di confermare le osservazioni fatte in relazione al testo del disegno di legge n. 4592, concernente anch'esso disposizioni in materia di finanza locale, dal quale – in particolare dall'articolo 1 – il presente provvedimento deriva direttamente.

Si può rilevare come il disegno di legge in oggetto sia sostanzialmente un provvedimento povero, nel senso che non vi si dispensano regali a pioggia, come si è abituata a fare la sinistra negli ultimi tempi a fini elettorali. In verità qualche regaluccio sembra trasparire, ma di ammontare non significativo, molto lontano dalle migliaia di miliardi di lire che il Governo e la sua maggioranza hanno dispensato con generosità preelettorale, dopo aver presentato, come sta emergendo chiaramente in questi giorni, un quadro falso della situazione economica e finanziaria dello Stato.

Nella sostanza il provvedimento è un indice efficace di quale sia il sistema finanziario del Paese costruito dalla sinistra di governo. Il nucleo del provvedimento, cioè l'articolo 1, ha la funzione di attribuire agli enti locali contributi volti a reintegrare le loro finanze essenzialmente a fronte di perdite di gettito dovute a provvedimenti governativi.

Però, come è noto, le perdite di gettito in questione sono la conseguenza di un sistema normativo, il presunto federalismo fiscale ideato dalla sinistra, che altro non è che un mascheramento del reale centralismo tributario del Governo, in forza del quale il potere impositivo è stato mantenuto esclusivamente allo Stato centrale, con la conferma di imposte in assoluta preminenza erariali e con l'attribuzione agli enti locali di sole partecipazioni alle imposte erariali, ovvero – e in questo caso appare evidente la finalità di scaricarne su altri l'onere politico – prevedendo delle addizionali in parte dimensionabili in base a deliberazione degli enti locali.

Ora, noi possiamo anche comprendere – anche se non condividere – che una formazione politica sia favorevole al mantenimento della forma dello Stato in senso centralistico, anche sotto il profilo tributario, ma non possiamo comprendere come si possa professare una volontà progressista e innovativa nel senso del federalismo e poi dimensionare il sistema normativo, *in primis* quello fiscale, in direzione assolutamente opposta e contraria. L'impressione che se ne trae è che la maggioranza, con il ministro Visco in testa, sia federalista solo nell'attribuire le responsabilità, cioè per scaricarle, magari su regioni governate dall'opposizione. Ad esempio, fa molto comodo al Governo centrale dire che la responsabilità della spesa sanitaria grava sulle regioni, dopo aver stabilito quali siano le entrate devolute dallo Stato a tal fine e quali siano i criteri di erogazione dei servizi.

In realtà un ente locale per essere autonomo, in una visione federalista, deve poter bilanciare la sua responsabilità con il potere; quindi, potrà essere chiamato responsabile di disavanzi di bilancio solo se sarà stato

autonomo nell'erogazione dei servizi e nel prelievo fiscale. Occorre riconoscere, però, che se, come pare certo, il prossimo Governo dovrà varare una manovra correttiva per sanare i guasti provocati da quello attuale (le stime non sono inferiori ad una cifra compresa tra 15.000 e 20.000 miliardi di lire), ciò non sarà per le spese qui deliberate; anzi, siamo convinti che gli enti locali a cui i contributi sono destinati sapranno certamente utilizzarli in misura migliore di quanto abbia saputo fare, fino a questo momento, questo Governo.

Per questi motivi preannuncio fin d'ora l'astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale (*Applausi del Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Chiedo scusa al senatore Rossi.

È iscritto a parlare il senatore Vegas. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, non avrei chiesto la parola sul provvedimento in esame se non fossi stato indotto a prenderla dalla lettura di alcuni emendamenti presentati.

Signor Presidente, c'è poco da dire su questo provvedimento, perché il decreto-legge, come modificato dalla Commissione, si limita a tenere conto di alcune esigenze, soprattutto per quanto concerne la questione relativa alla finanza locale. Alcuni correttivi sono stati recepiti in Commissione e di questo ringrazio sia la relatrice, senatrice Sartori, che il sottosegretario Lavagnini.

Detto questo, da una parte mi sono preoccupato e, dall'altra, mi sono stupito nella lettura di alcuni emendamenti presentati.

L'emendamento 1.0.2000, presentato dal Governo, riguarda il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di una questione molto seria, che sarebbe stato preferibile affrontare nella sede propria, disponendo di dati migliori. Tale questione non vede la nostra contrarietà, perché già nella finanziaria era stata prevista un'apposita appostazione relativa al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale; tuttavia lascia qualche dubbio la costruzione del testo di questo emendamento. Infatti, da una parte si normativizza – per così dire – l'accordo sancito il 3 agosto 2000 tra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed il Governo relativamente alla spesa sanitaria (il che costituisce una novità dal punto di vista giuridico-normativo) e dall'altra si prevede un meccanismo per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale, distinguendo tra disavanzi anteriori al 1994 e quelli relativi agli anni 1995-1999 e rinviando successivamente ad un apposito decreto che dovrà stabilire le modalità di riparto.

Allora, bisogna essere chiari: i disavanzi, innanzi tutto, hanno una copertura ritardata con le riserve di 16.000 miliardi, perché in realtà già si doveva provvedere nel 2000 a coprire una parte di essi ed il rinvio di un anno sicuramente provoca al Servizio sanitario nazionale e alla sua gestione difficoltà operative. Il fatto, poi, di rinviare ad un successivo de-

creto le modalità di definizione del ripiano non potrà che complicare e provocare problemi applicativi.

Tra l'altro, il comma 3 fa riferimento ad una tabella A, che dovrebbe essere allegata all'emendamento, della quale, però, non abbiamo alcuna notizia. Inviterei, quindi, il Governo a fornire tale tabella, perché altrimenti bisognerebbe espungere il rinvio ad essa; diversamente non si capisce come potrebbe essere applicata.

C'è, però, un problema di fondo più serio, costituito dalla cosiddetta fine dei ripiani del *deficit* del Servizio sanitario nazionale. Questo provvedimento mira a coprire fino al 1999, mentre rimane aperta la questione relativa al 2000. Infatti, è vero che nell'accordo del 3 agosto si è previsto che il 2000 venisse finanziato con 124.000 miliardi e il 2001 con 129.000 miliardi, dopodiché le regioni si dovrebbero assumere la responsabilità della gestione e dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale. Tuttavia le regioni devono fare fronte a spese decise dal centro. Basti ricordare, ad esempio, il contratto del personale medico o la questione – che è quella più seria – dell'abolizione del *ticket*.

Allora, signor Presidente, se è vero quanto sembra emergere dai primi dati applicativi, vale a dire la tendenza, nel solo primo mese applicativo della nuova finanziaria, secondo la quale l'abolizione del *ticket* sui farmaci ha portato ad un incremento della spesa per la farmaceutica nell'ordine del 25-30 per cento, secondo le regioni, rispetto all'andamento precedente, allora è chiaro che si pone un problema serio, perché il sistema sanitario origina disavanzi per se stesso e vede contrapposti, quasi in una sorta di lotta istituzionale, Governo e regioni; queste ultime devono fare fronte, perché si sono assunte un impegno con l'accordo del 3 agosto 2000, ai disavanzi e agli eventuali sfondamenti di spesa, mentre lo Stato assume decisioni in contrasto con queste finalità. Manca, quindi, l'applicazione di un principio fondamentale della democrazia, quello della responsabilità.

È chiaro che, se sarà confermato l'andamento anomalo che emerge in questa prima fase riguardo alla spesa farmaceutica, credo che molto difficilmente – e lo sottolineo – le regioni potranno mantenere salvo l'accordo del 3 agosto, che sarà quindi indispensabile rivedere. Questo, ripeto, non per responsabilità delle regioni ma per esclusiva responsabilità del Governo centrale, che assume decisioni di spesa ponendole a carico di altri soggetti, il che non corrisponde né a principi di federalismo né di buona amministrazione, ma semplicemente ad un gioco di scarico istituzionale della responsabilità che non vorrei fosse associato anche a prossime occasioni elettorali.

A mio parere – e questo mi preoccupa ben di più, signor Presidente – a prossime occasioni elettorali sono riferiti gli emendamenti 2.0.2010 e 2.0.2011, che riguardano, secondo me, una materia assolutamente estranea a questo provvedimento. Queste proposte emendative modificano infatti la normativa in tema di eleggibilità e di presentazione dei candidati alle elezioni politiche.

Signor Presidente, siamo a ridosso delle elezioni, il Parlamento ha rinunciato a legiferare in materia di legge elettorale, il candidato principale dell'attuale maggioranza si trova già adesso in una posizione di ineleggibilità ove dovesse presentarsi alle elezioni politiche e questi emendamenti sembrano non avere altro effetto che sanare questa o altre situazioni relative a possibili candidature di consiglieri regionali. Mi domando se sia legittimo presentare questo tipo di emendamenti ad un provvedimento che, sostanzialmente, concerne la materia della finanza locale e quale prestigio abbia un candidato che si presenta alle elezioni ricorrendo a dei mezzucci di carattere legalistico per legittimare la propria candidatura.

Tutti gli italiani sanno che quando un sindaco si presenta alle elezioni si deve dimettere dalla carica sei mesi prima dello svolgimento delle elezioni stesse; se queste sono anticipate può dimettersi sette giorni dopo. Quando le elezioni comunque si svolgono alla scadenza naturale della legislatura, è chiaro che tale periodo coincide con i sei mesi prima della scadenza in questione, quindi, approssimativamente, con inizio dall'8-9 novembre scorsi. Il termine che intercorre tra i sei mesi prima e la scadenza delle Camere non può in nessun caso essere considerato scadenza anticipata della legislatura, è il termine naturale entro il quale ogni candidato si sarebbe dovuto dimettere preventivamente da altra carica. L'anticipo, è ovvio, non può che essere antecedente rispetto a questi ultimi sei mesi, che potrebbero essere considerati una sorta di semestre bianco della legislatura.

Argomentare diversamente, ancorché avvalorati dai pareri di alti organismi giurisdizionali, di principi del Foro o altro, è sicuramente un modo capzioso di intendere questa legge. È chiaro infatti che tutto il periodo che va dal giorno della scadenza della legislatura ai sei mesi prima è coperto dalla norma che prevede la necessità, per i candidati, di dimettersi da altre cariche sei mesi prima.

È chiaro dunque che cercare pretesti giuridici, soprattutto in questa fase finale della legislatura, per confondere le acque e approvare norme che possano consentire scappatoie legali, innanzitutto non è assolutamente condivisibile dal punto di vista dei principi e in secondo luogo non fa che mostrare in modo ancora più evidente quale sia la posizione di scarsa saldezza giuridica di un candidato che si presenti in questo modo. In ogni caso, questo modo di procedere non può fare altro che mettere in cattiva luce (e ritengo che questo sia, tutto sommato, un effetto controproducente per i candidati stessi) colui che cerca nelle scappatoie da azzeccarbugli un sistema per assicurarsi la candidatura.

In sostanza, non credo che gli italiani siano ben disposti verso un candidato che si presenta alle elezioni con la speranza di governare e si affida a meccanismi istituzionali, quanto meno, oscuri e furbeschi per proporsi ai cittadini. Altrimenti, è ovvio, l'alternativa non sarà altra che quella dell'indicazione di un eventuale *premier* non candidato alle elezioni e quindi non parlamentare.

In conclusione, signor Presidente, credo che entrambi questi emendamenti siano da valutare attentamente sotto il profilo della ammissibilità in

questo testo. Comunque, resta il fatto che si tratta di strumenti furbeschi, che mirano a dare una salvaguardia giuridica a ciò che non è giusto. Si tratta ancora una volta dell'eterna battaglia tra diritto e giustizia, e credo che, se il diritto riesce in qualche caso a ottenere qualche vantaggio da parte del Paese legale, il Paese reale non può che aspirare ad altro che alla giustizia. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Senatore Vegas, vorrei osservare rispetto alle sue valutazioni che il provvedimento in esame prevede la conversione in legge di un decreto-legge «determinato dalla necessità» – leggo testualmente dalla relazione di accompagnamento del Governo – «di assicurare finanziamenti relativi ad esigenze di enti locali verificatesi nell'anno 2000 (...)». La natura del provvedimento di urgenza trova una sua motivazione dal decorso del tempo (anno 2000). Tutti gli emendamenti funzionali alla realizzazione di quest'obiettivo saranno ritenuti ammissibili dalla Presidenza; tutti gli altri, soprattutto quelli in materia di incompatibilità e di ineleggibilità, mi sembrano estranei al contenuto del provvedimento all'esame del Senato. Quindi, quando illustreremo e discuteremo gli emendamenti mi avvarrò dei miei poteri presidenziali ai fini della dichiarazione di ammissibilità.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.2000, concernente spese sanitarie, mi riservo di decidere dopo avere ascoltato il Governo.

È iscritto a parlare il senatore Rossi. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, in data 28 aprile 2000 venne comunicato alla Presidenza del Senato il disegno di legge Atto Senato n. 4592, dal titolo «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale», presentato dai Ministri dell'interno, del tesoro e degli affari regionali e destinato a compensare parzialmente il taglio dei trasferimenti erariali operato in base al decreto-legge n. 41 del 1995.

Quel disegno di legge, visto il suo lentissimo *iter* parlamentare e la sua mancata conversione in legge, aveva nel titolo l'espressione «Disposizioni urgenti» che parve un po' una presa in giro per gli enti locali. Adesso il Governo lo ripresenta sotto forma di decreto-legge, ma è curioso notare come i fondi da attribuire alle province e ai comuni siano nel frattempo diminuiti. Infatti, nel primo disegno di legge il contributo per l'anno 2000 ammontava a 63 miliardi e con il decreto-legge è sceso a 56 miliardi; il contributo per l'anno 2001 ammontava a 53 miliardi e con il decreto-legge è sceso a 50 miliardi; il contributo a partire dall'anno 2002 ammontava a 57 miliardi e con il decreto-legge è sceso a 54 miliardi. L'urgenza del provvedimento, quindi, non solo consentirà agli enti locali di avere a disposizione questi contributi con ben dieci mesi di ritardo, ma di averli come ridimensionati, nel frattempo, di oltre 13 miliardi in un triennio.

Allora è bene che il Governo dia una spiegazione circa i motivi di tale riduzione, perché è strano questo suo comportamento che, dopo

aver distribuito mance elettorali con la finanziaria appena approvata, taglia i fondi destinati agli enti locali. È evidente che in questo caso non ci sono voti elettorali da acquistare.

Guarda caso, l'importo diminuito è lo stesso utilizzato dal Governo per finanziare il Servizio sanitario con l'emendamento 1.0.2000, che è improvvisamente comparso qui in Assemblea. Viene spontaneo chiedersi allora per quale motivo non sia stato presentato durante i lavori della Commissione, ammesso che ci sia una relazione tra la riduzione di 13 miliardi dei fondi destinati ai comuni e alle province e quest'emendamento che fa riferimento proprio alla stessa cifra.

Anche i fondi destinati alle province di Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Novara e Vercelli sono del tutto insufficienti.

Non manca poi l'impronta centralista e clientelare dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, composto da burocrati ai quali spetteranno gettoni di presenza e rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Ad essi il Ministero dell'interno potrà inoltre, come recita il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge, «affidare, nell'anno 2000 (...)» – ripeto, anno 2000 – «la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti». Faccio notare che l'anno 2000 è già trascorso e pertanto sarebbe interessante conoscere, a questo punto, quali incarichi siano già stati assegnati e con quali compensi. Naturalmente, attendo una risposta da parte del Governo.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.

SARTORI, *relatrice*. Signor Presidente, la discussione che si è aperta su questi argomenti ripete quella già svoltasi circa un mese fa. Credo che le motivazioni già addotte precedentemente e quelle che mi sono permessa di aggiungere anche questa mattina siano sufficienti per chiedere all'Aula, ovviamente dopo l'esame degli emendamenti che sono stati presentati, di approvare il provvedimento, che è urgente e atteso dagli enti locali.

Vi sarà anche un'insufficienza di fondi, ma disponiamo del parere, che ci ha confortati, della Conferenza Stato-regioni in ordine a questo sforzo, che pure è stato compiuto, per risolvere problemi che nel corso di questi anni si erano venuti a creare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, colleghi, come è stato già sottolineato dal Presidente del Senato, questo decreto-legge reca disposizioni urgenti in materia di enti locali e quindi noi ci sentiamo di condividere l'impostazione del Presidente, che ha ritenuto questo provvedimento limitato al problema che riguarda la finanza degli enti locali.

Il provvedimento risale al mese di settembre dello scorso anno e tendeva a riequilibrare i danni sofferti dagli enti locali in ordine a mancati introiti dovuti a riforme, a nuove imposizioni e a nuovi tributi. Ad esso, in sede di discussione in Aula, furono apportate sia delle modifiche su problemi di finanza locale sia delle modifiche su aspetti più ordinamentali. Voglio ricordare ai colleghi che era stata inserita anche la richiesta di delega sul federalismo degli enti locali, avanzata dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province italiane, oltre alla possibilità di correzione del testo unico della legge sugli enti locali e ad altri elementi di carattere ordinamentale.

I colleghi potranno verificare che in sede di predisposizione del decreto-legge tutte queste norme sono state espunte e sono stati inseriti soltanto argomenti direttamente attinenti al provvedimento di finanza locale in esame. Un provvedimento che – voglio ricordare – restituisce ai comuni circa 150 miliardi, che sarebbero andati in economia se non fosse stato adottato questo decreto-legge.

La relatrice ha già spiegato molto bene quali sono i titoli e per quali motivi e quanti comuni vengono interessati da questo provvedimento.

Desidero dire al senatore Vegas che l'emendamento 1.0.2000, relativo ai ripiani dei disavanzi delle aziende sanitarie locali e riguardante un rapporto tra regioni e Stato, ancorché urgente, non lo riteniamo attinente al provvedimento al nostro esame, e in accordo con la relatrice lo ritireremo, cercando di inserirlo in un altro provvedimento urgente. Concordiamo sul fatto che, ripeto, non ha un'attinenza diretta a problemi che riguardano disposizioni urgenti in materia di enti locali.

Allo stesso modo non hanno attinenza con questo argomento problemi di carattere ordinamentale sui quali il Presidente del Senato si è già riservato la facoltà di decidere. Noi concordiamo su tale orientamento e chiediamo ai presentatori di ritirare questi emendamenti per ripresentarli su provvedimenti rispetto ai quali hanno una maggiore attinenza organica.

Il senatore Rossi ha sollevato il problema del finanziamento degli studi. La somma in questione era modestissima e riguardava un impegno che doveva essere adottato nel corso dell'anno 2000. Poiché questo disegno di legge non è stato convertito, quelle somme non sono state impegnate e poiché il decreto risaliva al 27 dicembre non abbiamo potuto apportare correzioni alla cifra di 30 milioni stanziati per ricerche e studi.

Confermiamo la necessità e l'urgenza di arrivare all'approvazione di questo disegno di legge di conversione perché è essenziale alla vita degli enti locali, che hanno tenuto in considerazione tali poste, sulle quali hanno fatto i loro assestamenti di bilancio.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 1.200, 1.1600, 2.0.2001, 2.0.2002 e 2.0.2006, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sull'emendamento 2.0.2007 per il quale il parere è contrario. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.2000 è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 2, lettera c), siano inserite in fine le seguenti parole: «, nei limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4».

Comunque mi pare di avere inteso che c'è un preannuncio di ritiro per quanto riguarda quest'emendamento. Lo conferma, senatore Lavagnini?

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

SARTORI, *relatrice*. Do per illustrati gli emendamenti 1.100, 1.1000, 1.700, 1.500, 1.800, 1.900, 1.0.1000 e 1.0.100.

RUSSO. Do per illustrato l'emendamento 1.501, signor Presidente.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1600 e 1.0.1001 si intendono illustrati.

Ricordo che il Governo ha ritirato l'emendamento 1.0.2000.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SARTORI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.100 e contrario sugli emendamenti 1.200, 1.400, 1.500 e 1.600.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1000 e 1.700. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 1.501, a condizione che le parole: «fino al 1999» vengano sostituite dalle altre: «dal 1997 al 1999».

Presento una nuova formulazione dell'emendamento 1.500^a e ne consegno il testo alla Presidenza.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.800, 1.900, 1.1600, 1.0.1000 e 1.0.100.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 1.0.1001.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Tuttavia, vorrei fornire delle spiegazioni al senatore Rossi in merito agli emendamenti 1.200, 1.400 e 1.500.

L'emendamento 1.200 intende incrementare i fondi destinati a compensare eventuali minori introiti dei comuni. Ciò è già stato previsto in sede di legge finanziaria e sono stati stanziati circa 42 miliardi per consentire un recupero del 100 per cento delle somme perdute. Quindi, per gli anni pregressi c'è la possibilità per i comuni di recuperare per intero le somme che hanno perduto.

Lo stesso discorso riguarda l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. L'emendamento 1.500 intende in qualche modo limitare questa iniziativa, che è di supporto soprattutto a quanto è stato previsto in sede di finanziaria, la quale consente, a partire dal 2002, di accedere ad una partecipazione all'IRPEF, anziché al sistema dei trasferimenti. La funzione dell'Osservatorio è preparatoria a questo tipo di attività. Pertanto, prego il senatore Rossi di ritirare tali emendamenti.

Per il resto, ripeto, il Governo concorda con i pareri già espressi dalla relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Russo, accoglie la modifica dell'emendamento 1.501 proposta dalla relatrice?

RUSSO. Sì, signor Presidente, la accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario della 5^a Commissione ex articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.200 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.400, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Stante il parere contrario della 5ª Commissione ex articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.600 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.1000, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.700, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.501 (testo 2), presentato dai senatori Russo e Daniele Galdi.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 1.500a.

DIANA Lino, *segretario*:

«Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al Capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. È a pagamento negli altri casi. Comunque, anche laddove il servizio di cremazione ed il servizio di inumazione avvengono in modo gratuito, tali fatti non comportano la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento in esame.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500a (testo 2), presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.800, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.900, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1600, presentato dal senatore Diana Lorenzo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1000, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Stante l'assenza del senatore Staniscia, l'emendamento 1.0.1001, per il quale era stato rivolto l'invito al ritiro, è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.0.2000 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.1.

SARTORI, *relatrice*. Do per illustrati gli emendamenti 2.0.200, 2.0.500 e 2.0.2003.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.0.2000.

CAPALDI. Signor Presidente, l'emendamento 2.0.2004 tende ad introdurre nel provvedimento in esame un testo già approvato dal Senato in merito al quale si compie un'operazione di emergenza.

Si tratta dei beni dismessi dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in particolare delle ex saline di Cervia e Tarquinia, che il mancato utilizzo rende ancor più fatiscenti. Quando verranno assunte o dalle regioni, in ampliamento di riserve naturali, o dai comuni in quanto

beni dismessi, si troveranno ancor più depauperate rispetto alla situazione in cui oggi versano.

Tra l'altro, sottolineo al rappresentante del Governo che su questi beni immobili insistono già dei finanziamenti da parte dello Stato che non possono essere utilizzati perché manca la possibilità giuridica per gli enti destinatari del finanziamento di intervenire su una cosa che non è né in loro possesso né in loro proprietà.

Poiché il provvedimento sembra sostanzialmente essere impantanato alla Camera dei deputati (secondo le notizie che giungono difficilmente concluderà vivo il suo *iter* parlamentare), sottolineo alla relatrice – che vedo condividere questo tipo di impostazione – e in modo particolare al Governo l'opportunità di chiudere un capitolo che da troppi anni è aperto e che rischia di rendere inutilizzabile un patrimonio di alto valore non solo ambientale, ma anche culturale, che può creare occupazione nel nostro Paese.

BETTONI BRANDANI. Do per illustrato l'emendamento 2.0.2008.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti presentati all'articolo 2 si danno per illustrati.

Come preannunziato dal presidente Mancino, dichiaro inammissibili gli emendamenti 2.0.2009, 2.0.2010 e 2.0.2011.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SARTORI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1 e parere favorevole sugli emendamenti 2.0.200, 2.0.500 e 2.0.2000.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 2.0.2004, identico all'emendamento 2.0.2003 recante la mia firma, rimettendomi al Governo la cui valutazione spero sia positiva.

Mi rimetto al parere del Governo sull'emendamento 2.0.2007.

Il parere è infine favorevole sull'emendamento 2.0.2008.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Per quanto concerne l'emendamento 2.0.2003 (identico all'emendamento 2.0.2004), relativo alla questione delle saline, poiché esiste una valutazione effettuata in sede parlamentare che in qualche modo restituisce agli enti locali questi beni immobili, il Governo ritiene di esprimere un parere favorevole.

Il parere è contrario sull'emendamento 2.0.2006, mentre invito il presentatore a ritirare l'emendamento 2.0.2007.

L'emendamento 2.0.2008 attiene a una questione sollevata dall'associazione delle comunità montane, dall'ANCI nonché dalle regioni concernente la normativa sul taglio dei boschi da parte dei comuni. Secondo tale normativa questi ultimi dovrebbero assumere il parere di una commissione

che attualmente non esiste, e che dovrebbe quindi essere costituita, nonché una serie di ulteriori pareri (del Ministero per i beni e le attività culturali, della regione e così via). In conclusione, i comuni per ottemperare a tale compito dovrebbero richiedere almeno sei pareri. Il Governo, in sede di Commissioni riunite, ha espresso pertanto parere favorevole alla soppressione dell'articolo 2 della legge n. 365 del 2000. Di conseguenza, il parere su tale emendamento è favorevole.

Quanto ai restanti emendamenti, condividiamo la decisione della Presidenza di dichiararli inammissibili, trattandosi di norme di carattere ordinamentale riferite ad un decreto-legge recante misure urgenti in materia di finanza locale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.200.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 2.0.200, sottolineando tuttavia una difficoltà.

La proposta in esame rimuove una parte del problema, nel senso che l'onere relativo agli eletti negli enti locali, nel caso si tratti di lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, rimane a carico dell'ente originario. In tal modo si allevia la gravosa situazione economica degli enti locali, ma il problema non è interamente risolto, soprattutto con riferimento ai comuni di dimensioni minori, che sono numericamente preponderanti. Il logico effetto della disposizione sarà lo spostamento delle candidature dai soggetti potenzialmente migliori a rivestire, per esempio, la carica di sindaco ai migliori soggetti nell'ambito della categoria dei lavoratori dipendenti da enti pubblici.

Questo meccanismo economico devia la volontà popolare. Comprendo – e per certi aspetti condivido – le ragioni di carattere finanziario che inducono ad effettuare tale scelta; mi pongo tuttavia un problema di salvaguardia del sistema democratico in generale.

Sarà opportuno, in un futuro che auspico non troppo lontano, trovare un meccanismo capace di conciliare le innegabili necessità finanziarie, soprattutto degli enti locali di minori dimensioni, con l'istanza democratica che, nella sostanza e non solo nella forma, garantisce l'elettorato passivo a tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.200, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.500, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2000, presentato dal Governo.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.0.2001 e 2.0.2002 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2003, presentato dalla relatrice, identico all'emendamento 2.0.2004, presentato dal senatore Capaldi.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.2006 è improcedibile.

Quanto all'emendamento 2.0.2007, il rappresentante del Governo ha formulato un invito al ritiro; stante l'assenza del senatore Scivoletto, dovrei dichiararlo decaduto.

BONAVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA. Signor Presidente, lo faccio mio.

La proposta in esame riproduce il testo di un ordine del giorno approvato dal Senato, per risolvere un problema di disparità di trattamento creatosi in numerosi comuni e derivante dalla legislazione nazionale.

Poiché i comuni sono sottoposti alla legislazione statale, non possono procedere al conferimento di agevolazioni rispetto ad alloggi di proprietà comunale; ciò determina una disparità di trattamento fra i cittadini.

Credo che l'emendamento possa essere approvato; in tal modo si risolverebbe un problema effettivo, seguendo indicazioni già espresse dal Senato. Se non vi sono opposizioni di principio forti all'ingresso di una misura di questo genere nell'ambito del decreto-legge in esame, ritengo che questa possa essere la sede opportuna per offrire una risposta puntuale al problema.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'emendamento reca una disposizione ordinamentale che ha poca attinenza con gli urgenti problemi della finanza degli enti locali.

In particolare, questa norma intende apportare modifiche in materia di cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Si individuano, quindi, in questo modo, criteri di cessione degli immobili con una riduzione del 50 per cento del loro valore. Ne consegue che per gli enti locali si determinerebbe una minore entrata derivante dai propri beni patrimoniali e ciò sarebbe l'esatto opposto di quello che intende perseguire il decreto-legge, che dà risorse agli enti locali.

Pertanto, confermo la richiesta di ritiro dell'emendamento, altrimenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, accoglie l'invito al ritiro?

BONAVITA. D'accordo. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2008, presentato dalla senatrice Bucciarelli e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.0.2009, 2.0.2010 e 2.0.2011 sono stati dichiarati inammissibili.

Poiché all'articolo 3 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti, passiamo alla votazione finale.

MUNDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signor Presidente, concordo pienamente, anche a nome del Gruppo UDEUR, sulla necessità di procedere all'approvazione del provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.

Infatti, è necessario garantire finanziamenti relativi alle esigenze degli enti locali verificatesi nell'anno 2000. L'attribuzione di ulteriori risorse ai comuni si rende indispensabile sia per compensare la riduzione prevista dalla cosiddetta manovra Dini sia per ridurre il mancato gettito derivante dall'accatastamento dei fabbricati di categoria D.

L'urgenza di procedere in tempi rapidi alla conversione del decreto-legge è dettata anche dall'esigenza di evitare che difficoltà finanziarie degli stessi enti possano comportare dissesti con conseguenti maggiori oneri per l'erario.

Concordiamo pienamente anche con la disposizione che concerne l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e pro-

vinciali e con le disposizioni che riguardano l'Osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli enti locali.

Va sottolineato che il provvedimento in esame è disposto a favore degli enti che dalla riduzione dei trasferimenti erariali hanno subito le penalizzazioni più forti.

La mancata approvazione del disegno di legge andrebbe, indubbiamente, a compromettere la funzionalità delle strutture e degli uffici e, di conseguenza, la possibilità di offrire servizi efficaci all'intera collettività.

Pertanto, esprimo il voto favorevole del Gruppo UDEUR.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Centro Cristiano Democratico annuncia che si asterrà dal voto su questo provvedimento per una semplice motivazione. Quando si tratta di interventi che riguardano le finanze dei nostri comuni si denota come le linee direttrici della politica dell'attuale Governo ricalchino un'impostazione centralistica che mai abbiamo condiviso. Infatti, da quando abbiamo fondato il Centro Cristiano Democratico e abbiamo concorso a dare vita al Polo delle libertà e alla Casa delle libertà, ci ispiriamo ad un sistema che veda i comuni maggiormente protagonisti non solo nell'azione amministrativa, ma anche nella possibilità di disporre di tributi e, quindi, nella possibilità di pianificare meglio la loro azione amministrativa.

Oggi si destinano alcuni miliardi di lire in favore di tali realtà. Tuttavia, riteniamo che le somme stanziare, innanzi tutto, arrivino in ritardo (a nostro avviso, si tratta di un ennesimo provvedimento tampone) e, in secondo luogo, siano di un'entità tale da considerarle insufficienti rispetto ai bisogni degli stessi comuni.

Tali motivazioni, di fondo per quanto riguarda l'impianto del provvedimento e di sostanza per quanto concerne l'ammontare delle cifre in esso stanziare, ci suggeriscono di assumere nei confronti di questo disegno di legge una posizione di non contrarietà – perché legiferiamo sui bisogni della nostra gente – ma anche di non condivisione per il modo in cui viene individuata la risposta a tali bisogni.

Questi sono i motivi per i quali il Gruppo del Centro Cristiano Democratico dichiara la propria astensione.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, a nome degli Autonomisti per l'Europa vorrei innanzitutto esprimere apprezzamento per come si è svolto il dibattito sul provvedimento in esame e per il modo in cui il Governo in parti-

colare, nella persona del sottosegretario Lavagnini, e il Senato nella sua massima rappresentanza, il presidente Mancino, si sono posti di fronte all'urgenza di approvare questo disegno di legge e anche di fronte alle giuste critiche mosse dall'opposizione nella persona del senatore Vegas.

Vorrei esprimere in particolare, in questo importante momento dialettico di recepimento di giuste richieste, notevole apprezzamento per il Governo che ha ritirato un corposo emendamento che aveva presentato, non ritenendolo pertinente al provvedimento stesso.

Vorrei tuttavia far presente che il principio di dover ricorrere al ripiano dei disavanzi creatisi sia sul piano sanitario che amministrativo generale degli enti locali è assolutamente da condannare e da censurare. Non si può infatti continuare a premiare il demerito e trascurare il merito di chi, con amministrazioni puntuali, con sacrifici e con intelligenza, riesce a rispondere alle esigenze e ai bisogni della propria popolazione e si trova superato da chi invece non ha avuto questo tipo di intelligenza, di preoccupazione e di responsabilità.

Queste considerazioni ci inducono ad esprimere consenso per come si è posto il provvedimento di fronte al Parlamento e quindi a sostenere un cambiamento di giudizio in senso positivo, vista l'urgenza di fornire agli enti locali quei mancati introiti che, anche se non in misura sufficiente, sono necessari.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione di Alleanza Nazionale, avendo già svolto considerazioni approfondite in sede di discussione generale. Questo è un provvedimento che nell'impianto non ci piace ma va incontro ad esigenze concrete e reali degli enti locali.

Per tale motivo il Gruppo di Alleanza Nazionale e, sono convinto, anche quello di Forza Italia si asterranno su questo provvedimento.

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto di astensione da parte del Gruppo LFNP.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere alla votazione dell'articolo unico di conversione del decreto in titolo, devo segnalare che un'annotazione errata da parte degli uffici ha determinato una situazione di grave equivoco, perché il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ex articolo 81 della Costituzione, attribuito all'emendamento 1.600, in realtà andava attribuito all'emendamento 1.1600, a firma del senatore Diana Lorenzo.

Quindi, abbiamo proceduto erroneamente al momento delle votazioni, sulla base di un'indicazione sbagliata degli uffici. Allora, il problema è il seguente: l'emendamento 1.600 non era improcedibile *ex* articolo 102-*bis* del Regolamento (non era stato messo ai voti, proprio in relazione a questa improcedibilità erroneamente attribuita) talché adesso la relatrice ed il rappresentante del Governo dovranno cortesemente rendere all'Assemblea le loro valutazioni; procederemo poi alla votazione dell'emendamento 1.600.

Si terrà conto, ovviamente, di questo errore anche per quanto riguarda l'emendamento 1.1600.

SARTORI, *relatrice*. Signor Presidente, a volte il nostro lavoro avviene nella confusione; confermo, comunque, quello che lei ha detto. Mentre sull'1.600 non vi era parere contrario da parte della 5^a Commissione, *ex* articolo 81 della Costituzione, sull'1.1600 tale parere contrario vi era. Pertanto, credo che l'Assemblea debba prenderne atto.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.600 – ripeto – non c'è parere contrario della 5 Commissione e quindi neppure un problema di improcedibilità.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, se ora si potrà procedere alla votazione, sull'emendamento 1.600 il parere del Governo è contrario, in quanto analogo agli emendamenti 1.400 e 1.500.

Prendiamo atto dell'improcedibilità dell'emendamento 1.1600, derivante dalla mancata copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rilevata dalla Commissione bilancio. Deve quindi essere quindi rivisto anche il parere favorevole che avevo precedentemente espresso, in quanto si trattava di un ripiano per gli enti disestati: è chiaro che se non vi è copertura, non possiamo comunque procedere perché danneggeremmo soprattutto le finalità perseguite dal provvedimento al nostro esame.

SARTORI, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei precisare che sull'emendamento 1.600 avevo già espresso parere contrario.

PRESIDENTE. È così, in effetti.

SARTORI, *relatrice*. L'errore è avvenuto sull'altro emendamento, l'1.1600.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, intervengo per un brevissimo richiamo al Regolamento. La questione è di modesto rilievo, per quanto riguarda il

contenuto di questi emendamenti, ma attiene ad un principio di carattere generale.

Sull'emendamento 1.600 non c'è nulla da dire, perché in realtà non essendo stato messo in votazione prima, si può recuperare mettendolo ai voti ora.

L'emendamento 1.1600 in realtà è stato posto ai voti; si pone allora un problema di una nuova deliberazione su una votazione già avvenuta in Senato pochi minuti fa, a ragione o a torto.

C'è un precedente verificatosi durante la votazione della finanziaria alla Camera nel mese di novembre scorso, e lei, signor Presidente, ovviamente, sa meglio di me che la procedura parlamentare tutela il precedente molto più di quanto non faccia la giurisprudenza ordinaria. Allora, è un problema che si potrebbe riflettere in episodi di maggior rilievo in futuro.

Una nuova deliberazione su una votazione già svolta, quindi, assume un certo rilievo procedimentale.

A mio avviso, per evitare di creare problemi giurisprudenziali per quanto riguarda questo ramo del Parlamento in futuro, occorrerebbe individuare una strada che consenta di votare differentemente, senza disvolere ciò che si volle pochi minuti fa.

Mi permetto allora di suggerirle, signor Presidente, che la strada «più pulita» non è tanto quella di votare di nuovo un emendamento già posto ai voti, ma quella di una brevissima sospensione – anche di pochi minuti – della seduta, con un rinvio in Commissione, per tornare in Aula con un nuovo testo sul quale si possa votare, così da chiudere da un punto di vista formalmente ineccepibile quello che non è che un banale errore materiale, ma che non vorrei si traducesse in un vizio del procedimento.

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, l'espressione di un parere da parte della Commissione bilancio rappresenta un servizio reso all'Assemblea, servizio che in questo caso è stato esercitato. Tuttavia, l'Aula non è stata messa in condizione di conoscere il parere della 5^a Commissione, che sull'emendamento 1.1600 era contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. L'Assemblea ha votato senza aver potuto prendere atto del parere della Commissione bilancio. Di conseguenza, occorre rimeditare su quel voto, in quanto – ripeto – l'Aula non è stata aggiornata, così come si richiede in questi casi.

Si tratta di un mero errore formale che viene ora corretto. L'Assemblea ora apprende che vi è un parere negativo della 5^a Commissione e proprio alla luce di questa informazione può rimeditare e correggere il voto precedentemente espresso.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, il parere della 5ª Commissione, per la verità, era stato letto, anzi ne ho dato lettura personalmente. Tuttavia, drammaticamente, tale parere è stato trasferito sul mio fascicolo degli emendamenti in maniera non corretta dagli uffici. Ripeto, in sede di trascrizione dei numeri degli emendamenti sui quali la 5ª Commissione si era pronunciata in termini di improcedibilità, c'è stato un errore da parte degli uffici, talché il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.1600 è stato erroneamente riportato accanto all'emendamento 1.600. C'è stato, di fatto, un presupposto erroneo con riferimento alla votazione.

Il senatore Vegas ha detto che sull'emendamento 1.600 non ci sono grandi problemi. Quindi, noi potremo procedere alla votazione di questo emendamento, che non abbiamo precedentemente votato. L'emendamento 1.1600 è invece improcedibile e non dobbiamo votarlo. Credo quindi che anche sotto questo profilo il problema si risolva con facilità. Se non ci sono obiezioni, – e mi sembra che la spiegazione sia stata chiara – procederei in questo modo; d'altronde, il mio fascicolo è qui a disposizione: purtroppo, c'è stata questa improvvida trascrizione.

Le precedenti deliberazioni assunte in merito agli emendamenti 1.600 e 1.1600 (l'una concernente una dichiarazione di improcedibilità, l'altra una votazione con relativa comunicazione dell'esito) si intendono pertanto annullate.

Metto ai voti l'emendamento 1.600, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

L'altra votazione, a seguito della quale era stato approvato l'emendamento 1.1600, in realtà non poteva essere effettuata, perché erroneo il presupposto in ragione del quale si è votato. Adesso abbiamo tutti potuto rilevare, come ora sul mio fascicolo è correttamente riportato, che l'emendamento 1.1600 è improcedibile; dunque, non c'è alcuna votazione da ripetere su questo emendamento.

Pertanto dichiaro l'emendamento 1.1600 improcedibile.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali».

È approvato.

Esprimo il rammarico che uffici solitamente così puntuali e precisi abbiano potuto commettere una svista.

CARCARINO. Signor Presidente, chi lavora sbaglia!

PRESIDENTE. È vero, però noi tendiamo alla perfezione e vogliamo perciò che si riduca al massimo il tasso di erroneità dei nostri comportamenti, diretti o indiretti.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,29*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392,
recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (4939)
(V. nuovo titolo)**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre
2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali
(4939) (Nuovo titolo)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di finanza locale)

1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito alle province ed ai comuni interessati nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno 2000 e lire 49.969 milioni per l'anno 2001, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti.

2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000 e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.

3. Per gli anni 2000 e 2001 alle province del Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella è attribuito un contributo annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione.

4. All'articolo 154 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata Commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti».

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000 e in lire 67.091 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000 e lire 67.091 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, è mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento re-

lativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTI

1.100

LA COMMISSIONE

Approvato

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

«a) *Al comma 1, sostituire le parole: "e lire 49.969 milioni per l'anno 2001" con le seguenti: ", lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002";*

b) al comma 3, sostituire le parole: "Per gli anni 2000 e 2001" con le seguenti: "A decorrere dall'anno 2000";

conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente: "5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno"».

1.200

ROSSI

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «12.000 milioni» e «13.000 milioni» rispettivamente con le seguenti: «22.000 milioni» e «23.000 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, al capoverso, nel terzo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

1.400

ROSSI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

1.500

ROSSI

Respinto

Al comma 4, al capoverso, sopprimere dalle parole: «I rimborsi» fino alla fine del comma.

1.600

ROSSI

Respinto

Al comma 4, al capoverso, sopprimere il terzo periodo.

1.1000

LA RELATRICE

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 208, comma 1, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale", sono sostituite dalle seguenti: "erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato"».

1.700

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 3 dell'articolo 201 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato».

1.501

RUSSO, DANIELE GALDI

V. testo 2

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 53, comma 10, riga 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, le parole: "nel 1999" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 1999"».

1.501 (testo 2)

RUSSO, DANIELE GALDI

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, le parole: "nel 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1997 al 1999"».

1.500a

LA RELATRICE

V. testo 2

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione di cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è limitata alle operazioni di cremazione e non si riferisce al trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990».

1.500a (testo 2)

LA RELATRICE

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. E' a pagamento negli altri casi. Comunque, anche laddove il servizio di cremazione e il servizio di inumazione avvengono in modo gratuito, tali fatti non comportano la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990».

1.800

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo ed al secondo periodo, dopo le parole: "per i mutui", sono aggiunte le seguenti: "e per le obbligazioni";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma"».

1.900

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dopo le parole: "da altre aziende di credito" sono inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti"».

1.1600

DIANA LORENZO

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. I comuni che siano debitori nei confronti della Cassa depositi e prestiti per mancato pagamento di rate mutui, dovute precedentemente alla dichiarazione di dissesto finanziario e comunque sino all'anno 1995, possono contrarre mutui con il concorso dello Stato nel limite complessivo massimo di lire 5 miliardi, ai fini della restituzione delle somme dovute. Le richieste devono pervenire al Ministero dell'interno entro il termine perentorio a pena di decadenza di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE****1.0.1000**

LA RELATRICE

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, avverso gli atti di accertamento o liquidazione dei tributi comunali e locali, con riferimento alle disposizioni

in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), imposta comunale sugli immobili (ICI), tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province (TOSAP), e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani (TARSU) contenute, rispettivamente, nel decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con le modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo II e capo III, notificati dalle amministrazioni locali entro il 31 dicembre 2000 e non divenuti definitivi, può essere proposto entro il termine del 30 giugno 2001».

1.0.1001

STANISZIA

Decaduto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le controversie pendenti in materia di tributi comunali e provinciali, instaurate ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 693 e dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ivi comprese quelle contro gli atti di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e quelle relative alle tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, sono attribuite alla competenza delle commissioni tributarie di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; a tal fine l'autorità presso la quale pende la controversia trasmette il ricorso alla competente commissione tributaria entro 60 giorni decorrenti dal termine di cui al comma 2, dandone comunicazione alle parti; detta comunicazione vale come proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Le controversie di cui al comma 1, possono essere definite entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge quanto alle sanzioni, con il pagamento di una somma pari ad un quarto della sanzione irrogata e degli interessi maturati e, quanto al merito, entro lo stesso termine, con il pagamento di un terzo del tributo o del maggior tributo risultante dall'avviso di accertamento; detta disposizione si applica anche alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine l'interessato, entro

30 giorni dall'avvenuto pagamento, deve darne comunicazione all'ente impositore ed all'autorità presso la quale pende il ricorso, mediante lettera raccomandata con allegata copia dell'attestazione di pagamento».

1.0.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite di impegno decennale, a partire dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'Unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.2000

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale
sino al 31 dicembre 1999)*

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome provvedono al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla data

del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformità con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Con decreto del Ministro, del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente indicata al comma 1, sono stabiliti:

a) l'importo del disavanzo residuo, per ciascuna regione, alla data del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato;

b) le modalità di individuazione del disavanzo relativo al periodo 1995-1999, l'importo a carico dello Stato e le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni;

c) le modalità di erogazione dell'importo a carico dello Stato;

d) le modalità di finanziamento del residuo disavanzo;

e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad erogare alle regioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente al 31 dicembre 1994, nonché di quelli relativi agli anni 1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3 dell'allegata tabella A. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione l'assegnazione di un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 2, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione di future erogazioni e contestualmente riassegnata per le finalità del presente provvedimento.

4. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal presente articolo, pari a lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a lire 6.000 miliardi per l'anno 2002 e a lire 3.000 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

*(Reclutamento di personale dell'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali)*

1. Al comma 4 dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al reclutamento del personale, ferma restando l'utilizzazione delle procedure e degli istituti previsti dal comma 2, lettera a), dell'articolo 103, si provvede anche con le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nel rispetto della disciplina programmatoria delle assunzioni del personale prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

EMENDAMENTO

2.1

ROSSI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE**2.0.200**

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permessi retribuiti)

1. Al comma 1 dell'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79"».

2.0.500

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali)

1. All'articolo 116, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole: "anche in deroga a disposizioni di legge specifiche" con le seguenti: "anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche"».

2.0.2000

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l'Autorità per informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA".

2. All'utilizzazione della quota del fondo di cui all'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione delle amministrazioni locali regionali e centrali, come

approvato dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione del 22 giugno 2000, e prioritariamente per la realizzazione del sistema di accesso ed interscambio anagrafico e dell'indice nazionale delle anagrafi, nonché per la sperimentazione della carta d'identità elettronica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in deroga a quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 103.

3. Gli oneri derivanti per l'anno 2001, dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al sistema di accesso ed interscambio anagrafico, all'indice nazionale delle anagrafi ed alla carta d'identità elettronica, all'istituenda unità previsionale di base 3.2.1.4. concernente i progetti finalizzati, cui affluiranno i relativi fondi secondo le procedure di cui al comma 2».

2.0.2001

CASTELLANI Pierluigi

Improcedibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A far data dal 1° gennaio 2001, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, il quindici per cento del canone annuo per l'estrazione del sale dai giacimenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907, è destinato ai comuni interessati dalla coltivazione, per il miglioramento territoriale e la tutela ambientale dei rispettivi territori.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di versamento e di ripartizione del canone di cui al comma 1».

2.0.2002

STANISCIA

Improcedibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Canone per l'estrazione del sale)

1. A far data dal 1° gennaio 2001, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, il quindici per cento del canone annuo per l'estrazione del sale dai giacimenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907, è destinato ai comuni interessati dalla coltivazione, per il miglioramento territoriale e la tutela ambientale dei rispettivi territori.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le modalità di versamento e di ripartizione del canone di cui al comma 1.».

2.0.2003

LA RELATRICE

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trasferimento ai comuni di beni immobili compresi nelle saline)

1. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono».

2.0.2004

CAPALDI

Id. em. 2.0.2003

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trasferimento ai comuni di beni immobili compresi nelle saline)

1. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono».

2.0.2006

STANISCIÀ

Improcedibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. In deroga a quanto disposto al comma 2 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono detrarre l'importo relativo ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali o agricole nell'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti"».

2.0.2007

SCIVOLETTO

Ritirato (*)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, realizzati alla data del 31 dicembre 1960 e di proprietà dei comuni, possono presentare al comune domanda di cessione in proprietà dell'alloggio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La suddetta disposizione si applica altresì agli aventi causa dei soggetti assegnatari.

2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1 determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è ridotto del 50 per cento.

3 I comuni hanno facoltà di adottare, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, un provvedimento di accoglimento o di rigetto della stessa».

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Bonavita

2.0.2008

BUCCIARELLI, GIOVANELLI, BETTONI BRANDANI, SCIVOLETTO

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365 è soppresso».

2.0.2009

GAMBINI, CALVI, RESCAGLIO

Inammissibile*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 63, comma 1, numero 4) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto infine il seguente periodo: "La pendenza di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 non determina incompatibilità salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore"».

2.0.2010

GAMBINI, CALVI, RESCAGLIO

Inammissibile*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. La legge 23 aprile 1981 n. 154, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali, si intende abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

2.0.2011

GAMBINI, CALVI, RESCAGLIO

Inammissibile*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Ai sindaci, ai presidenti della provincia, ai consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali, anche eletti precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano esclusivamente le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 60, 61, 63, 64, 65 e 66 del medesimo decreto legislativo».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Su designazione del Gruppo Partito Popolare Italiano sono state apportate le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente: il senatore Diana Lino cessa di appartenervi;

8^a Commissione permanente: il senatore Diana Lino entra a farne parte.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Dep. SIMEONE Alberto

Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini (4963)

(presentato in data **26/01/01**)

C.465 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.6381, C.6321, C.6336, C.5929, C.5925, C.5840, C.5666, C.5417, C.3410, C.2925);

Ministro Pol. comunitarie

(Governo Amato-II)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001 (4962)

(presentato in data **26/01/01**)

Sen. NAPOLI Roberto

Bretella di collegamento svincolo autostradale Contursi-Terne-Postiglione (4964)

(presentato in data **29/01/01**)

Sen. NAPOLI Roberto

Risanamento ambientale della fascia costiera comune di Eboli (4965)

(presentato in data **29/01/01**)

Sen. SPECCHIA Giuseppe, MAGGI Ernesto, MONTELEONE Antonino

Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (4966)

(presentato in data **30/01/01**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. GUERZONI Luciano ed altri

Diritti politici dello straniero in Italia (4916)

previ pareri delle Commissioni 3^o Aff. esteri, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **30/01/01**)

11^a Commissione permanente Lavoro

Sen. SILIQUINI Maria Grazia

Soppressione del contributo INPS da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti che hanno già maturato il requisito contributivo per percepire la pensione di vecchiaia (4936)

previ pareri delle Commissioni 1^o Aff. cost., 2^o Giustizia, 5^o Bilancio

(assegnato in data **30/01/01**)

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 27 gennaio 2001, il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, recante interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua» (4895) è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le richieste di parere parlamentare concernenti:

schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate (n. 835);

schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri (n. 836).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tali richieste sono state deferite alla 4^a Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1° marzo 2001. La 1^a e la 5^a Commissione permanente potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il proprio parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (n. 837).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1° marzo 2001. La 4^a e la 5^a Commissione permanente potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il proprio parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza (n. 838).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1° marzo 2001. La 1^a, la 4^a e la 5^a Commissione permanente potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il proprio parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 novembre 2000, n. 356 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legisla-

tivo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria (n. 839).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 2^a Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1° marzo 2001. La 1^a, la 4^a e la 5^a Commissione permanente potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il proprio parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto (n. 840).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, in data 29 gennaio 2001, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 28 febbraio 2001.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le comunicazioni concernenti il conferimento di incarichi dirigenziali, nell'ambito del Ministero delle finanze, al dottor Giuseppe Favale e al dottor Gianfranco Cuccia.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 19 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo relativa all'anno 1999 (*Doc. LVI*, n. 5).

Detto documento sarà inviato alla 7^a Commissione permanente.

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 25 gennaio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *d*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, una segnalazione in ordine a «Disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 *bis*, della legge 11/12/1994, n. 109 in materia di polizze assicurative volte

a garantire il mancato o l'inesatto adempimento da parte delle ditte appaltatrici e le questioni concernenti la loro operatività in assenza degli schemi-tipo di polizze assicurative da approvarsi con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'industria».

Detto documento sarà trasmesso alla 8^a e alla 10^a Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

La regione Lombardia, con lettera in data 11 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, recante «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1997», la relazione sullo stato di attuazione della citata legge per l'anno 1999 (*Doc. CVIII, n. 4*).

Detto documento sarà inviato alla 8^a e alla 13^a Commissione permanente.

Interrogazioni

LEONI, PERUZZOTTI, COLLA, MORO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che sono scontati tanto gli obblighi morali per la salvaguardia di un'area archeologica di preminente importanza per il mondo intero, quale è la Valle dei Templi di Agrigento, quanto le nostre responsabilità, dinanzi al paese e alla collettività internazionale e soprattutto verso le generazioni future del territorio siciliano, per la conservazione nella sua integrità di una simile eredità artistica e culturale, fonte di ricchezza incommensurabile e di attrazione culturale e turistica per l'intera zona;

che gli oltre 600 casi di costruzioni abusive risultanti nella zona A dell'area archeologica, ove è previsto il vincolo di inedificabilità assoluta, sono da considerarsi come il peggior tipo di abuso edilizio che si possa mai immaginare, al punto che le ultime leggi sul condono edilizio non hanno nemmeno osato prendere in considerazione una possibile sanatoria;

che la problematica situazione di Agrigento è da imputarsi a carenze croniche delle istituzioni che non solo hanno permesso il peggior tipo di speculazioni edilizie, ma hanno anche dotato di servizi le costruzioni abusive contribuendo ad alimentare l'attuale situazione di tensione sociale nella quale versa il territorio; secondo le statistiche riportate sui giornali, negli anni '70 e '80 il 90 per cento delle abitazioni di Agrigento è stato costruito fuorilegge sotto la massima tolleranza sia delle amministrazioni locali che di quelle statali;

che qualsiasi legittimazione di simili abusi edilizi creerebbe lesioni alla certezza del diritto e discriminazioni non solo verso i cittadini che hanno sempre ottemperato alla legge, ma anche verso quei cittadini che, trovandosi al di fuori di contesti di abusivismo di massa e lontano da situazioni di tensione sociale, si vedono costretti ad osservare le leggi ed a pagare somme ingenti per il ripristino a proprie spese dei luoghi manomessi, qualora commettano abusi in aree vincolate, anche se spesso si tratta di abusi di assoluta necessità;

che da quanto si apprende dalla stampa l'elemento che maggiormente deturpa il paesaggio della Valle è costituito dal viadotto Morandi, di proprietà dello Stato;

che le recenti demolizioni avvenute nella Valle dei Templi, con l'utilizzo dei mezzi del Ministero della difesa, oltre ai naturali sentimenti di emozione, hanno suscitato dubbi nella popolazione sia in ordine ai criteri adottati per la scelta delle priorità sia in ragione di una marcata intenzione di spettacolarizzazione dell'intervento da parte del Governo;

tenuto conto:

che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, «Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti», assegna alla regione Sicilia le competenze in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio, prevedendo il passaggio degli uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali alle dipendenze della regione e assegnando all'amministrazione regionale l'adozione degli atti di cui alle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, sulla tutela delle cose di interesse storico artistico e delle bellezze naturali e paesaggistiche, subordinatamente ad una comunicazione bimestrale, per conoscenza, al Ministero per i beni e le attività culturali;

che nel quadro dell'esercizio di tali competenze l'articolo 25 della legge regionale n. 37 del 1985 prevede l'istituzione del Parco archeologico di Agrigento, mentre il successivo decreto del presidente della regione siciliana, n. 91 del 13 giugno 1991, stabilisce i confini del Parco facendoli coincidere con i confini della zona A, di inedificabilità assoluta, definiti con i decreti ministeriali 16 maggio 1968 e 7 ottobre 1971, a loro volta emanati a seguito alla dichiarazione della Valle dei Templi di Agrigento quale «zona archeologica di interesse nazionale» con l'articolo 2-bis della legge n. 749 del 1966, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966;

che l'intrecciarsi delle competenze tra lo Stato e la regione siciliana nel caso specifico di Agrigento ha contribuito fino ad oggi ad un continuo scaricarsi delle responsabilità sui problemi dell'abusivismo della zona archeologica; infatti, nonostante le competenze sulla tutela del patrimonio archeologico della Valle dei Templi siano istituzionalmente attribuite alla regione Sicilia, lo Stato detiene tuttora competenze in materia di abusivismo edilizio;

che ai fini dell'esame dei problemi dell'abusivismo edilizio e della tutela della Valle dei Templi è stata costituita, con il decreto ministeriale 30 agosto 1995, una Commissione paritetica tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione siciliana;

considerato:

che sia il «Protocollo d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dei beni culturali e l'assessorato ai beni culturali della regione Sicilia relativo alle soluzioni da offrire in via politico-amministrativa al problema dell'abusivismo edilizio nelle aree a vincolo di inedificabilità assoluta ed edificabilità limitata del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento», sia la recente legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000 della regione Sicilia, recante «Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi di Agrigento e norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia», prevedono la definizione delle priorità da seguire nell'abbattimento delle costruzioni abusive garantendo l'inizio delle demolizioni a partire dagli immobili incompleti e non utilizzati a fini abitativi, nonché l'individuazione degli interventi necessari per la risoluzione dei problemi sociali che ne derivano; in tale contesto la citata legge regionale sospende le demolizioni dei fabbricati completati e utilizzati a fini abitativi fino all'approvazione del piano del Parco archeologico e comunque per un periodo massimo di due anni;

che il citato protocollo d'intesa prevede la realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica, cofinanziato da Stato e regione e con il contributo dell'Unione europea, per far fronte alle necessità abitative dei soggetti che nell'ambito dell'operazione di ripristino perderanno la propria abitazione abusivamente realizzata;

che ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, di attuazione delle leggi Bassanini, le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica sono state trasferite alle regioni; ciò nonostante il Governo, utilizzando alcune competenze residuali riservate al Ministero dei lavori pubblici, in ordine a programmi di edilizia sperimentale, programmi innovativi e di interesse nazionale, ha recentemente promosso il rifinanziamento di programmi gestiti a livello centrale come quelli di riqualificazione urbana e dei programmi sperimentali, di cui ai commi 32 e 33 dell'articolo 145 della legge finanziaria 2001, nonché quelli sperimentali e innovativi di cui agli articoli 3 e 4 del disegno di legge del Governo sul disagio abitativo, ultimamente approvato dal Parlamento,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle suesposte competenze in ordine al quadro istituzionale e normativo vigente, intenda intervenire nella risoluzione dei problemi di abusivismo della Valle dei Templi di Agrigento e con quali proposte concrete, anche a garanzia della certezza del diritto, e quali misure intenda adottare per assicurare l'imparzialità nelle scelte delle priorità in ordine alle demolizioni e il ripristino definitivo della legalità nell'attività edilizia della Valle;

se, nell'ambito di una politica di valorizzazione ambientale della Valle dei Templi, rientri nei programmi dei lavori del Ministero dei lavori

pubblici, concernenti la rete viaria di interesse nazionale, la rimozione del viadotto Morandi;

se il Ministro non ritenga doveroso appurare le responsabilità delle autorità preposte al controllo del territorio, quali i sindaci, gli ufficiali di polizia, la soprintendenza, ma anche quelle eventuali delle associazioni ambientaliste, che per decenni hanno permesso in silenzio, o in complicità, il sorgere di costruzioni abusive, incoraggiando l'abusivismo ad Agrigento ed illudendo i cittadini su probabili possibilità di condono delle abitazioni abusive.

(3-04269)

SPECCHIA, MAGGI. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che gli scriventi hanno già presentato due interrogazioni sul grave fenomeno della «mucca pazza» e hanno fatto presente la necessità di dare certezze ai cittadini, di aumentare i controlli e di adottare misure a favore delle categorie danneggiate, ed in particolare degli allevatori, dei macellai e dei trasportatori di carne;

che per quanto riguarda gli allevatori la Coldiretti ha chiesto un intervento finanziario di 4.500 miliardi che coinvolge l'Unione europea, il Governo e le regioni;

che anche dalla CIA e da altre organizzazioni agricole sono stati chiesti provvedimenti urgenti e tra questi crediti agevolati per 10 mila miliardi;

che analoghe provvidenze vanno adottate per i macellai e per coloro che operano nel settore dei trasporti della carne;

rilevato che è necessario dichiarare lo stato di crisi per facilitare gli interventi innanzi richiesti,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(3-04270)

FIGURELLI, PAROLA, SCIVOLETTO, VELTRI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente.* – Per conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo, e quali conseguenti iniziative i Ministri competenti abbiano intrapreso o programmato, in merito alla recente documentata denuncia che Legambiente ha fatto sugli abusi impuniti e non ancora rimossi nella Valle dei Templi e al tempo stesso sui fatti di illegalità – «illegalità organizzata» – che hanno segnato e continuano a segnare il governo del comune di Agrigento;

quali risposte, in particolare, siano state date o si intenda dare all'esposto che nei primi giorni di gennaio è stato da Legambiente indirizzato al Prefetto di Agrigento, al Ministro dell'interno, al Procuratore Nazionale e ai Procuratori Distrettuali Antimafia di Palermo, al Procuratore della Repubblica di Agrigento e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, esposto nel quale l'abusivismo perpetrato nella

Valle dei Templi si analizza attraverso il contesto di una gestione del Comune e di una organizzazione dei vertici burocratici, che – proprio attraverso una obiettiva analisi dei collegamenti e delle interdipendenze tra i singoli atti amministrativi – appaiono indirizzate alla illegalità degli interventi edilizi ed urbanistici e degli appalti di opere e servizi pubblici;

quale programma di interventi sia stato predisposto, dopo le prime sei demolizioni, per la progressiva e rapida liberazione della Valle dei Templi (e prima tra tutte della zona A del Parco) dalle costruzioni abusive;

come si intenda in tale programma comprendere il manufatto già denunciato quale esempio attestante una singolare e grave coincidenza: l'essere il «primo cittadino» anche «primo abusivo» di Agrigento, e, cioè, se l'abuso edilizio documentato da Legambiente – l'abuso della villa che sarebbe intestata alla suocera del Sindaco e che secondo i rilievi delle foto aeree della regione siciliana sarebbe stata realizzata dopo il 1997 con Sodano acquirente e Sindaco – sia stato già formalmente verificato, e quindi ufficialmente contestato con la diffida a demolire, ovvero se non si convenga sulla urgenza di procedere ad accertamento, contestazione e diffida;

se non si ritenga altrettanto urgente compiere altri accertamenti indispensabili alla trasparenza da instaurare nel governo della cosa pubblica e al ripristino della legalità: gli accertamenti sui lavori con i quali sono state (dal Comune e a spese dei cittadini di Agrigento?) asfaltate le preesistenti stradelle, le tre stradelle (tutte derivanti dalla via Maddalusa: via Capri, via Riccione, via Amalfi) per l'accesso al cancello est, al cancello ovest e all'entrata centrale della villa, e gli accertamenti su chi abbia effettivamente pagato impresa edile e fornitori di impianti, materiali, infissi, e piante della villa abusiva, nonché quello che i giornali hanno indicato come assai somigliante ad un antico cancello rubato al demanio;

se istigazione all'abusivismo e alla illegalità e sovversivismo dall'alto non siano da ravvisare nei pubblici comportamenti ostentati dal Sindaco di Agrigento in questi ultimi giorni e raccontati dai giornali:

1) nella celebrazione della «prima giornata della memoria dell'Olocausto» organizzata dal Liceo Scientifico Ettore Majorana e dall'Istituto Professionale Nicolò Gallo, alla presenza del Presidente della Camera, il Sindaco si è riferito ad Agrigento non per citare le testimonianze rese dai suoi conterranei sugli anni vissuti nei campi di sterminio nazisti o sull'emigrato Calogero Marrone che dall'ufficio anagrafe di Varese falsificava i documenti per salvare gli ebrei – e ne salvò più di duecento – ma soltanto per «ricordare (questa è la sua volgarissima frase riportata tra virgolette da *La Sicilia* del 28 gennaio) i trenta anni di Olocausto della città di Agrigento attraverso le mistificazioni sulla Valle dei Templi»;

2) la partecipazione del Sindaco e della Giunta Comunale di Agrigento (in precedenza annunciata a guisa di appello pubblico ad intervenire), alla fiaccolata degli abusivi che si è tenuta il 27 gennaio ad Agrigento con l'obiettivo eversivo di cambiare i confini del Parco e con una scenografia oscurantista e blasfema: la «via crucis» e la effigie di Padre

Pio sui cartelli che lo hanno presentato come un Santo Patrono dell'abusivismo e della illegalità,

quali iniziative – di concerto – il Governo intenda avere nei confronti della regione siciliana per i propri contributi alla massima tutela, valorizzazione e fruizione dei Templi e della Valle di Agrigento.

(3-04271)

PETTINATO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente, della giustizia e per i beni e le attività culturali.* – Considerato:

che il Parco Archeologico della Valle dei Templi è costituito da un'area di 1.200 ettari sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità, nella quale è consentito esclusivamente l'intervento conservativo delle opere archeologiche e l'UNESCO ha dichiarato la Valle dei Templi di Agrigento «patrimonio dell'umanità»;

che recentemente l'Assemblea della regione siciliana ha approvato la legge istitutiva del Parco archeologico di Agrigento;

che nel corso di questi anni da parte delle associazioni e delle forze politiche ambientaliste è stato dettagliatamente documentato il dilagare del fenomeno dell'abusivismo nell'area sottoposta a tutela;

che nella Valle dei Templi vi sono ancora centinaia di manufatti abusivi in zona A, l'area archeologica a massimo grado di tutela;

che le recenti demolizioni di costruzioni abusive all'interno del perimetro del Parco archeologico dimostrano come sia possibile per lo Stato garantire il ripristino della legalità e la tutela di uno dei più importanti patrimoni archeologici italiani e del mondo;

che grazie all'azione repressiva si è registrata per la prima volta una flessione del nuovo abusivismo rispetto ai dati del 1999;

che, a seguito dell'opera di demolizione ripresa il giorno 16 gennaio 2001, si è svolta ad Agrigento in data 27 gennaio 2001 per iniziativa di circa cinquecento abusivi una fiaccolata per protestare contro la demolizione degli edifici illegali, fiaccolata alla quale hanno partecipato anche il sindaco di Agrigento Calogero Sodano, assessori e consiglieri comunali, il parroco Don Vito Gualagna ed il comandante dei vigili urbani di Agrigento Vincenzo Nucera;

che nel corso di una manifestazione pubblica il sindaco Sodano ha paragonato l'abbattimento delle abitazioni abusive alla «Shoah» del popolo ebraico, invitando «a scendere in campo per difendere la città da questo massacro», mentre l'Arcivescovo di Agrigento ha inviato telegrammi alle autorità istituzionali siciliane dichiarando «di non condividere nè apprezzare l'impiego delle ruspe» da parte dell'esercito;

che è attesa a giorni la sentenza del tribunale di Agrigento nel procedimento che vede lo stesso Sodano imputato quale responsabile di avere

consentito e favorito, in qualità di sindaco, l'abusivismo edilizio nella Valle dei Templi;

che gli scheletri di alcuni immobili abusivi destinati alla demolizione sono stati completati solo recentemente, anche con l'allaccio della fornitura dell'energia elettrica in violazione della legge;

che l'area archeologica della Valle dei Templi, ed in generale i beni ambientali ed archeologici costituiscono una occasione di riscatto e di sviluppo anche economico delle regioni meridionali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di incentivare l'opera di bonifica e di abbattimento delle costruzioni abusive all'interno dell'area archeologica della Valle dei Templi al fine di riportare la legalità e ristabilire il valore di una delle aree storiche ed artistiche più prestigiose del paese;

se corrisponda al vero che alcuni immobili abusivi sono stati completati recentemente e comunque dopo la decisione di procedere all'abbattimento dei manufatti;

se corrisponda al vero che a tutt'oggi nell'area del Parco esistono manufatti abusivi di proprietà di amministratori locali e quali iniziative si intenda prendere in ordine alle iniziative assunte da alcuni amministratori locali che possono avere l'effetto di accrescere le tensioni sociali e bloccare l'opera di ripristino della legalità, mettendo a rischio l'ordine pubblico e l'applicazione della legge;

se, alla luce di questa vicenda, non si ritenga di procedere alla rimozione del sindaco di Agrigento per l'atteggiamento di connivenza nei confronti dell'abusivismo, anche in considerazione delle disposizioni che prevedono l'immediata rimozione dei sindaci che mettono in pericolo l'ordine pubblico;

quali ulteriori provvedimenti urgenti si intenda intraprendere per ripristinare pienamente la legalità e procedere all'abbattimento definitivo delle costruzioni abusive sorte nel perimetro del Parco archeologico di Agrigento.

(3-04272)

ASCIUTTI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che:

recentemente il CNR ha bandito, al fine di sanare le situazioni di precariato venutesi a determinare nell'ultimo decennio, concorsi pubblici (Bandi n. 310.2.88/106M del 29 dicembre 2000) per oltre 1.000 posti che corrispondono ad oltre un terzo del totale dei laureati in servizio;

il CNR è in fase di ristrutturazione secondo un dispositivo che prevede l'accorpamento di vari Istituti e la nomina di nuovi direttori attraverso bandi di concorso di carattere internazionale (primo bando già pubblicato, n. 126.0.1 del 19 dicembre 2000); gli attuali direttori quindi sono confermati in proroga e sono destinati ad essere sostituiti;

per la gestione dei concorsi in atto il CNR ha emanato norme transitorie comprese nel decreto 15450 del 14 gennaio 2000, Titolo IV, articolo 17 (d'ora innanzi indicato come decreto), ed è stato istituito un

Gruppo operativo per la gestione straordinaria del piano di assunzioni (ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera e, del decreto-legge n. 19 del 1999);

risulta però che, a dispetto di tali norme, i direttori ancora in carica siano stati invitati ad indicare, oltre al livello e il settore scientifico-disciplinare dei posti da mettere a concorso, anche i requisiti di ammissione e, addirittura, di suggerire i nomi dei membri delle commissioni, incluse le tre terne da cui ricavare i membri che avrebbero dovuto invece essere scelti per sorteggio (articoli 8, 9, 10, 11, lettere a, b, c del decreto);

una simile situazione si presta a scambi di favori, a scapito della qualità e dell'efficienza di una istituzione peraltro prestigiosa con varie conseguenze: avanzamenti immeritati di carriera e formazione di un organico inadeguato, che saranno subite dai nuovi organi di ricerca che si troveranno, appena insediati, con un organico preconstituito in modo palesemente clientelare;

a confermare l'arbitrarietà di tale procedura è emerso che un'aliquota significativa dei posti a concorso è stata dirottata non per sanare posizioni di precariato ma per l'avanzamento di carriera dei ricercatori;

in alcuni casi a beneficiare dell'avanzamento di carriera saranno gli stessi direttori che avranno avuto la possibilità di scegliere il livello, il settore scientifico-disciplinare e i requisiti di ammissione al concorso, come è il caso dell'Istituto di ricerca per il monitoraggio degli agro-ecosistemi di Sassari, dell'Istituto di ricerca sulle biotecnologie agro-alimentari di Lecce, dell'Istituto di agroselvicultura di Porano (Terni);

tra gli esempi di pessima gestione di questi concorsi si rileva il caso dell'Istituto di ricerche sulla olivicoltura di Perugia dove dei tre posti assegnati all'Istituto il direttore ha ritenuto di utilizzarne due per avanzamenti di carriera e, nel caso del concorso per dirigente di ricerca (Bando n. 310.2.88 Codice settore: PG 83/1), sono stati indicati requisiti di ammissione che non sono funzionali alle esigenze di lavoro dell'Istituto ma ricalcano le competenze di un solo possibile candidato, con l'evidente intento di non ammettere al concorso nessun altro. Inoltre i requisiti richiesti (esperienza su residui dei fitofarmaci nei vegetali e sulla qualità e caratterizzazione chimica e chimico-fisica di oli vergini di oliva) non sono pertinenti né al settore scientifico-disciplinare Agr/03 arboricoltura generale e coltivazioni arboree né alle attività previste dallo statuto dell'Istituto. Anche per il concorso da ricercatore (Bando n. 310.2.93, codice settore PG 83/1) per lo stesso Istituto, i requisiti di ammissione richiesti: – non corrispondono a nessuna delle competenze dei precari formati in quell'Istituto negli ultimi sei anni (contratti articolo 23 ed altri contratti di ricerca), – fanno riferimento ad attività non previste dallo statuto dell'Istituto, – non rientrano nelle competenze del settore Agr/03 arboricoltura generale e coltivazioni arboree ma sono invece specifici dei settori di chimica agraria (Agr/13) e agronomia (Agr/02); ci sono elementi per ritenere che anche tale bando tenda a favorire un candidato (peraltro non formatosi presso quell'Istituto) ed escludere dal concorso tutti gli altri, magari più qualificati ma non graditi al direttore;

è evidente che, se quanto indicato fosse confermato dai fatti, ci troveremmo di fronte ad uno stravolgimento di tutte le norme di gestione dei concorsi pubblici. Si ravvede, nei suddetti bandi, un vizio formale che di fatto trasforma i concorsi pubblici in dispositivi arbitrari di nomina. La discrezionalità di tali scelte si configura come abuso di potere a danno della comunità scientifica italiana,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda:

verificare lo svolgimento dei concorsi in tutte le diverse fasi, con particolare riferimento ai casi indicati;

sottoporre a controllo i casi nei quali i requisiti indicati nei bandi per dirigenti di ricerca (Bando n. 310.2.88) non richiedono qualificazione ed eccellenza dei candidati negli specifici settori scientifico-disciplinari ma aderiscono alle competenze di singoli primi ricercatori, in palese disaccordo con quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 del decreto;

prendere visione dell'albo di esperti di cui all'art.7, comma 3 del decreto, da cui si dovrebbe attingere per il sorteggio di almeno tre membri delle commissioni per i concorsi da dirigente e primo ricercatore;

rendere note le procedure messe in atto per garantire l'imparzialità del sorteggio dei membri delle commissioni.

L'interrogante chiede infine di sapere quali iniziative si intenda adottare per restituire credibilità ai concorsi pubblici e se non ritenga opportuno il blocco della parte dei concorsi riguardanti i casi sopra indicati.

(3-04273)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DIANA Lino. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
(Già 2-01147)

(4-21976)

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nei giorni scorsi, in contrada Autigno tra Brindisi e San Vito dei Normanni, i carabinieri hanno sequestrato altre due discariche abusive, ubicate nella stessa zona dove erano già state sequestrate tre cave piene di cenere e di rifiuti industriali;

che nelle due discariche in questione sono state trovate altre cenere e polveri ed anche carcasse di autoveicoli, di elettrodomestici e 500 chili di olio esausto;

che il problema diventa sempre più grave ed impone, pertanto, una accurata opera di controllo su tutto il territorio brindisino;

che è necessario anche modificare tutte le aree innanzi citate,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare.

(4-21977)

PIREDDA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che in data 12 ottobre 1999, in seguito alla dichiarazione di inagibilità dei locali della caserma dei carabinieri di Ballao, la stessa veniva trasferita presso il comando dei carabinieri di Armungia;

che la ditta costruttrice della nuova caserma, la «3M» di Medda Donnino, ha più volte ribadito di essere pronta a costruire quanto concordato con il Ministero competente;

che da un non meglio precisato livello istituzionale romano dovrebbe essere rilasciato l'indispensabile nulla osta per l'inizio dei lavori;

che tutti i tentativi esperiti per trovare un fabbricato da dare in locazione alla caserma dei carabinieri non hanno avuto, purtroppo, esito positivo;

che ci sono fondati timori che il comando dei carabinieri di Ballao venga soppresso per mancato inizio dei lavori di costruzione della nuova caserma entro i due anni dal suo trasferimento;

ritenuto:

che la presenza istituzionale dei carabinieri è un presidio irrinunciabile in un'area emarginata e depressa come il Gerrei;

che il territorio del Comune di Ballao è un crocevia posto al confine con la Provincia di Nuoro e quindi in una posizione di estrema importanza strategica per motivi che certamente non sfuggono ai Ministri interpellati;

che la mancanza dei carabinieri creerebbe un punto debole sul territorio tale da favorire il radicarsi di fenomeni criminosi che in zone contigue hanno minato le basi stesse di una pacifica convivenza civile;

anche a seguito delle reiterate segnalazioni dell'amministrazione comunale di Ballao,

l'interrogante chiede di sapere:

se davvero il comando dei carabinieri di Ballao possa essere soppresso dopo due anni dalla data del suo trasferimento;

quale livello istituzionale sia deputato al rilascio del nulla osta finalizzato alla costruzione della nuova caserma dei carabinieri, così da poter iniziare i lavori come invocato dalla ditta «3M» di Medda Donnino;

se non si ritenga infine di fare tutto quanto è in potere dei Ministri in indirizzo per la definitiva risoluzione del problema.

(4-21978)

BRIGNONE. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, della giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

in alcune province del Piemonte, nel corso degli ultimi anni, si sono intensificati i furti di oggetti e mobili d'antiquariato in dimore private e di arredi sacri in chiese e cappelle;

in particolare all'interrogante risultano essere stati commessi recentemente nelle sole province di Cuneo, Torino e Asti furti nelle seguenti chiese:

Provincia di Torino: Chiesa parrocchiale di Trana, Chiesa di San Secondo a San Secondo di Pinerolo, Chiesa di San Rocco di Rivoli, Chiesa parrocchiale di San Martino di Rivoli, Chiesa parrocchiale di Pralormo, Cappella di Santa Maria Maggiore di Poirino, Chiesa di San Raffaele a San Raffaele Cimena, Chiesa parrocchiale di Orio Canavese, Chiesa della Natività a Orio Canavese, Chiesa di Santa Maria di Testona a Moncalieri, Chiesa parrocchiale di Lusigliè, Chiesa parrocchiale di Colletterto Giacosa, Chiesa di San Gervasio a Campiglione Fenile, Chiesa di San Michele Arcangelo a Buriasco, Chiesa di San Bartolomeo ad Airasca;

Provincia di Cuneo: Chiesa parrocchiale di Vottignasco, Cappella di San Sebastiano a Vottignasco, Chiesa della Beata Maria Vergine Assunta a Venasca, Chiesa parrocchiale della Madonna Assunta a Torre Mondovì, Chiesa di San Donato a Somano, Chiesa di San Frontino a Sinio, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Sampeyre, Chiesa di San Bernardino a Saluzzo, Chiesa di Maria Vergine Assunta a Rossana, Chiesa di Santa Margherita a Roddino, Chiesa parrocchiale di Roddi, Santuario della Madonna di Prea a Roccaforte Mondovì, Chiesa della Confraternita di San Rocco a Moretta, Chiesa della S.S. Annunziata a Montaldo Roero, Santuario della Madonna Assunta a Montaldo Roero, Chiesa parrocchiale di Montaldo Roero, Chiesa parrocchiale di Mombasilio, Chiesa di San Nicola a Mombasilio, Chiesa di San Pietro a Limone Piemonte, Chiesa di San Michele a Genola, Chiesa di San Bernardo a Demonte, Cappella di San Donato a Demonte, Santuario della Madonna della Riva a Cuneo, Chiesa di San Lorenzo a Cuneo, Chiesa parrocchiale di San Rocco a Cherasco, Chiesa della Beata Vergine Assunta a Cherasco, Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine a Cavallerleone, Cappella di San Sebastiano a Castelmagno, Cappella della Madonna Assunta a Castelmagno, Chiesa di San Dalmazzo a Castellinaldo, Chiesa della Sacra Sindone a Castellinaldo, Confraternita dello Spirito Santo a Castagnito, Chiesa parrocchiale di Bosia, Santuario di Maria a Benevagienna, Chiesa di Santo Stefano a Benevagienna, Chiesa di San Donato a Demonte;

Provincia di Asti: Chiesa di San Giovanni a San Martino Alfieri, Chiesa di San Defendente a San Martino Alfieri, Chiesa parrocchiale a Castelnuovo Don Bosco, Cappella Mondini a Castagnole Lanze, Chiesa di San Giacomo a Revignano, Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo a Castell'Alfero, Chiesa parrocchiale di San Marino a Orsara Bormida;

a tutto ciò si aggiunge il furto di migliaia di oggetti d'antiquariato sottratti in dimore private nelle medesime province;

in merito al preoccupante intensificarsi di furti sacri, in particolare in provincia di Cuneo, l'interrogante ha segnalato ripetutamente nella 7^a Commissione del Senato la necessità di interventi urgenti e di ulteriori finanziamenti del provvedimento a favore dell'installazione di sistemi di prevenzione ed allarme a tutela dei beni culturali;

constatato che:

l'operazione «Antiqua '99» condotta dal nucleo operativo dei Carabinieri di Savigliano (Cuneo) ha portato al recupero di 2.500 oggetti antichi chiesastici (200 sculture, 400 candelieri, 100 candelabri, 200 tele, 10 pale d'altare, 150 reliquiari con reliquia, 700 *ex voto*, 200 statue, 50 inginocchiatoi e mobili di sacrestia, ostensori, ecc.) e 1.500 mobili ed oggetti antichi sottratti in dimore private, nonché all'arresto di 4 persone e al deferimento all'autorità giudiziaria di altre 60;

grazie a questa operazione sono stati restituiti alle chiese del Piemonte circa 1.000 oggetti e a privati circa 100 pezzi d'antiquariato;

considerato che:

la merce rubata veniva smerciata in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Francia, Spagna, Svizzera, Inghilterra, USA, eccetera;

per molti oggetti risulta difficile risalire al proprietario, poiché sono stati sezionati, modificati e ricostruiti in modo differente;

alla chiusura delle indagini preliminari i numerosi oggetti ancora in sequestro non riconosciuti dalle circa 1.200 persone che hanno visionato i 18 album di fotografie presso la caserma dei Carabinieri di Savigliano dovrebbero essere restituiti a seguito delle incalzanti richieste di dissequestro,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere in considerazione dei fatti suesposti e per meglio tutelare le opere d'arte collocate soprattutto nelle chiese e nelle cappelle situate in aree poco abitate.

(4-21979)

DANIELI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

in data 6 gennaio 2001 dal Corriere dello Sport si apprendeva che la signora Antonina Zetova, atleta bulgara della squadra femminile di volley – Foppapedretti Bergamo – secondo le dichiarazioni ufficiali rese dalla stessa responsabile del settore tesseramenti della FIVB (Federazione Internazionale Volleyball), signora Daniela Pirri Joly, dal 1° novembre al 6 dicembre 2000 aveva giocato in Italia senza essere in possesso di un regolare *transfer*;

la società di serie A femminile – Minetti Vicenza Volley – rilevando le predette circostanze ha proposto reclamo al Giudice unico federale avverso l'omologa della gara giocata con il Foppapedretti Bergamo nel periodo in cui la giocatrice, schierata in campo, era priva, sempre a detta della responsabile del settore tesseramenti, di regolare *transfer* e, dunque, non poteva giocare;

attualmente pende, altresì, procedimento innanzi alla Commissione d'Appello Federale in seguito all'appello proposto dal Vicenza Volley avverso la decisione del Giudice unico federale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti predetti;

se intenda, a tal fine, disporre opportuni accertamenti presso gli organi federali competenti, ovvero la Federazione Italiana di pallavolo, allo scopo di accertare se, effettivamente, la signora Antonina Zetova abbia giocato priva di regolare *transfer* internazionale;

se quest'ultima circostanza fosse vera, quali azioni si intenda intraprendere.

(4-21980)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il Governo negli ultimi mesi ha accolto vari ordini del giorno riguardanti le isole minori;

che le strutture scolastiche nel nostro paese non sono molto spesso idonee;

che la provincia di Napoli ha finanziato, per opere di edilizia scolastica, 70 miliardi di lire,

considerato:

che hanno beneficiato di finanziamenti le scuole superiori dell'isola di Capri e dell'isola di Procida;

che nessuna scuola superiore dell'isola di Ischia è stata finanziata;

che l'isola di Ischia con i suoi 6 comuni e 65.000 abitanti ha una frequenza scolastica superiore, riferita all'anno 1999, di circa 4.000 studenti, suddivisa in quattro raggruppamenti e dislocati in istituti che necessitano di continui interventi di ristrutturazione e di ampliamento,

si chiede di sapere se si intenda provvedere ad adeguare anche gli istituti superiori dislocati nell'isola di Ischia alle esigenze della popolazione scolastica.

(4-21981)

LUBRANO di RICCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della difesa e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che dal 1° gennaio 2000 è entrato in vigore il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, che stabilisce nuovi tempi massimi per la chiamata in servizio per gli obiettori di coscienza;

che tale decreto legislativo prevede che i cittadini dichiarati idonei alla visita di leva inizino il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo trimestre e che, decorso inutilmente tale periodo, il cittadino abbia diritto alla dispensa (articolo 1, comma 2). Lo stesso decreto chiarisce che il periodo di nove mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego si applica anche agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale termine comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della posizione di obiettore di coscienza, ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (articolo 1, comma 5);

che l'Ufficio nazionale per il servizio civile continua ad applicare la legge 8 luglio 1998, n. 230, sebbene secondo la stessa legge i tempi da essa indicati per l'accoglimento della domanda di obiezione di coscienza e

per la convocazione a svolgere il servizio civile potessero essere applicati «fino al 31 dicembre 1999»;

che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione di Catanzaro – con l'ordinanza 8 giugno 2000, n. 473, ha stabilito che la chiamata dopo 12 mesi dalla disponibilità nel 2000 è da considerarsi intempestiva;

che altri Tribunali Amministrativi Regionali hanno aderito all'indirizzo giurisprudenziale citato, emettendo decisioni di merito di annullamento delle comunicazioni di avvio al servizio civile notificate oltre i limiti previsti dal decreto legislativo n. 504 (9 mesi massimi per l'avvio dalla disponibilità, indipendentemente dalla data di domanda, ma tenendo conto solo della data di avvio);

considerato che l'Ufficio nazionale per il servizio civile ha, viceversa, con insolita celerità, annunciato l'intenzione di appellare tali decisioni innanzi al Consiglio di Stato e che siffatta tempestività appare quantomeno paradossale, considerato che le decisioni dei Tribunali conseguono ai ritardi del medesimo Ufficio nell'adozione dei provvedimenti di avvio al servizio degli obiettori,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza del fatto che l'Ufficio nazionale per il servizio civile continua ad applicare i termini previsti dalla legge n. 230 del 1998, nonostante sia chiaro che essi non devono essere più tenuti in considerazione oltre il 31 dicembre 1999 e che, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza, dal 1° gennaio 2000 trova applicazione il decreto legislativo n. 504 del 1997, che prevede un massimo di 9 mesi di attesa per l'avvio della disponibilità;

quali costi sarà chiamato a sopportare l'erario per i giudizi amministrativi in cui gli obiettori destinatari di provvedimenti adottati in ritardo sono risultati vittoriosi;

quali provvedimenti, anche di natura disciplinare, siano stati adottati nei confronti dei funzionari che hanno adottato gli atti illegittimi sospesi e/o annullati dai Tribunali Amministrativi Regionali;

se il Governo non ritenga che una prolungata attesa della convocazione da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile non comprometta il già difficile inserimento dei giovani nel mondo lavorativo e non costituisca un ostacolo alla loro realizzazione professionale, fatto salvo il dovere di ogni cittadino alla difesa della patria secondo le leggi.

(4-21982)

MUNDI. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per i beni e le attività culturali e della giustizia.* – Premesso:

che in data 17 dicembre 2000 si sono svolte le elezioni della FIS (Federazione Italiana Sport Invernali) determinando l'elezione a Presidente del signor Gaetano Coppi;

che detta persona aveva ricoperto nel passato l'incarico di Direttore commerciale prima e Direttore generale poi della «Rossignol Italia» per circa 15 anni nonchè azionista della Briko;

che le aziende menzionate operano nel settore dello sci e fanno altresì parte della «Pool Sci Italia», consorzio che raggruppa le aziende fornitrici e sponsorizzatrici della FISI e dei suoi atleti;

che detto consorzio esiste ufficialmente dal 16 ottobre 1974 e le industrie presenti si sono imposte, per statuto, l'incremento e la diffusione della pratica dello sci, ma anche, ovviamente, la valorizzazione dei prodotti legati alla pratica dello sport invernale;

che risulta che alcune aziende del Pool Italia hanno elargito direttamente all'ex atleta Alberto Tomba somme considerevoli senza regolare documentazione fiscale;

che Tomba risulta infatti in attesa di decisioni in merito al procedimento penale pendente a suo carico presso il Tribunale di Bologna;

che al centro della vicenda vi sono ben 23 miliardi che Tomba avrebbe riscosso, secondo l'accusa del pubblico ministero Enrico Cieri, da ricchi contratti paralleli;

che detti contratti non sarebbero stati dichiarati al fisco italiano e che l'interessato avrebbe anche utilizzato società create *ad hoc* nei cosiddetti paradisi fiscali;

che l'accusa in oggetto potrebbe portare alla scoperta di altri contratti paralleli;

che quanto accaduto inequivocabilmente ha danneggiato la FISI, poichè la medesima è stata indebitamente esclusa essendo, tra l'altro, titolare di un diritto – su contratti regolari – agli emolumenti in oggetto pari al 30 per cento, come, ovviamente, l'erario, parimenti escluso;

che quanto denunciato porta inevitabilmente a considerare che vi sia in merito a questa vicenda un forte conflitto di interessi che vede coinvolto anche il neo eletto Presidente nella sua veste di «legale rappresentante» di azienda coinvolta nella vicenda dove la FISI, da lui oggi rappresentata, è parte lesa;

che per presunte irregolarità il procedimento elettorale è stato impugnato dinanzi alle competenti sedi giudiziarie e si attende l'esito del giudizio arbitrale;

considerato:

che era forte l'esigenza di un rilancio dell'immagine istituzionale della FISI e della sua proiezione internazionale;

che il nostro paese ha subito pesanti attacchi da parte di nazioni che, forti di risultati competitivi ed antagonistici, come l'Austria, si sono costruite un ruolo di supremazia anche a svantaggio dell'Italia;

che l'Italia, con le Olimpiadi bianche del 2006 alle porte, non poteva e non può permettersi nuovi ed ulteriori errori;

che organi di stampa hanno commentato il patteggiamento da parte di Tomba e quindi la sua ammissione di colpevolezza;

che esiste un consistente malumore tra le società sportive e fra i tecnici aderenti alla FISI sia per gli scarsi mezzi economici sia per i deboli indirizzi organizzativi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non si ritenga opportuno avviare un'inchiesta che appuri le eventuali responsabilità dei soggetti chiamati in causa;

se e quali iniziative si intenda adottare al fine di tutelare gli interessi collettivi e garantire l'immagine dello sport e della FISI, oggi più che mai in virtù del prossimo appuntamento, e cioè le Olimpiadi del 2006;

se non si ritenga utile e doveroso commissariare l'ente in oggetto anche per verificare se i requisiti giuridici di eleggibilità di tutti gli altri membri del consiglio siano consoni alle responsabilità ed al lavoro da portare avanti, ma soprattutto se previsti dallo Statuto Federale e dalle leggi vigenti.

(4-21983)

MUNDI. - *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* -
Premesso:

che Rodi Garganico, per la sua posizione geografica, è il centro di villeggiatura più facilmente raggiungibile, nonché il punto d'attracco meno distante dalle isole Tremiti;

che detta località, godendo di un clima particolarmente mite, di un paesaggio suggestivo, di un mare limpido e pulito, è uno dei principali luoghi turistici della regione;

che il territorio è interamente attraversato dalla strada statale n. 89 rappresentando, di fatto, un'unica arteria utilizzabile per poter raggiungere i centri turistici di Peschici e Vieste;

che detta arteria divide in due l'intero abitato ed il centro storico;

che il notevole traffico locale unito al transito degli altri veicoli diretti verso i comuni limitrofi causano un rallentamento nonché veri e propri ingorghi in pieno centro storico;

che detti ingorghi comportano un grave disagio per i cittadini e la comunità locale, dedita principalmente al turismo, in quanto lungo tale strada si snoda la maggior parte dei locali pubblici e commerciali;

che detta situazione peggiora ulteriormente nel periodo estivo con ripercussioni gravi per la salute pubblica a causa dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

che fin dal 1991 l'ANAS, attraverso il compartimento della viabilità di Bari, a seguito di pressante e fattiva azione dell'amministrazione comunale di Rodi Garganico, aveva recepito il grave problema predisponendo un progetto di lavori tendenti al riammodernamento e sistemazione della strada statale n. 89, con la previsione di una variante all'abitato della città interessata dal chilometro 67+100 al chilometro 70+500;

che tale progetto è stato adottato dal comune di Rodi Garganico quale variante allo strumento urbanistico con delibera di Consiglio comu-

nale n. 34 del 28 giugno 1991 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 301 dell'11 febbraio 1992;

che l'iter burocratico per la concreta attuazione di tale progettazione ha avuto un'improvvisa ed immotivata sospensione, mentre i disagi per la cittadinanza aumentano sensibilmente di anno in anno;

che l'amministrazione comunale di Rodi Garganico ha sensibilizzato, con note del 1° febbraio 2000 e del 12 giugno 2000, il Presidente della Giunta regionale, l'assessore regionale alla programmazione e l'ANAS, con il proposito di indire una apposita Conferenza dei servizi, estesa anche a tutti gli enti territorialmente interessati, al fine di sollecitare la realizzazione della variante alla strada statale n. 89, precedentemente approvata;

che gli enti interessati non si sono preoccupati di dare all'amministrazione risposte nemmeno a livello interlocutorio;

che nel frattempo la situazione è divenuta incontrollabile e non gestibile;

che l'amministrazione comunale, a causa di questi lunghi ed insopportabili silenzi, si vedrà costretta ad adottare quei provvedimenti previsti dalla vigente normativa, finalizzati a vietare ai non residenti l'attraversamento del centro storico con automezzi;

che detta estrema soluzione comporterà, purtroppo, gravi disagi anche agli operatori turistici dei comuni vicini che non hanno nessuna responsabilità in merito alla vicenda ma che saranno costretti, loro malgrado, a pagarne le conseguenze;

che l'inquinamento acustico, come quello atmosferico, aggredendo direttamente la salute è molto pericoloso, in quanto è destinato a diffondersi e propagarsi ben oltre i confini del luogo di emissione;

che il rumore rappresenta una concreta e grave minaccia alla salute,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto menzionato;

quali siano stati i motivi che hanno determinato il blocco dei lavori relativi alla variante;

se non si ritenga opportuno adottare un immediato intervento affinché venga restituito alle comunità interessate un adeguato grado di vivibilità attraverso la tutela della salute umana, la salvaguardia, la protezione ed il miglioramento della qualità dell'ambiente;

quali iniziative si intenda portare avanti al fine di salvaguardare l'economia non solo di Rodi Garganico ma anche dei comuni vicini, e quindi di tutto il Gargano, legata all'attività turistica.

(4-21984)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il 4 dicembre 2000 il signor Michael Von de Schulenburg scriveva all'ex senatore Giuseppe Arlacchi direttore dell'UNODCCP per comunicargli le sue dimissioni da Direttore della divisione Operazioni ed Analisi dell'UNODCCP;

le dimissioni del signor Michael Von de Schulenburg erano motivate attraverso una lettera di 8 pagine e un allegato esplicativo di 12 pagine (disponibili sul sito www.radicalparty.org) in cui criticava dettagliatamente l'operato del professor Arlacchi tanto che, agli inizi di dicembre 2000, i diplomatici presso le Nazioni Unite delle ambasciate tedesca, inglese, americana, francese e olandese discussero a Vienna con Arlacchi il contenuto di detta lettera;

in tre anni sono 7 i direttori che si sono dimessi dall'UNODCCP; i governi di Francia e Germania si sono rifiutati di presentare il «World Drug Report 2000»; a tale proposito si sono avvicinati tre coordinatori, il secondo dei quali, Francisco Thoumi, si è dimesso nell'agosto 2000 perché Arlacchi avrebbe censurato una parte delle analisi prodotte, quella relativa alle politiche sulle droghe dei vari Stati membri dell'ONU, al fine di esagerare i risultati;

il «World Drug Report 2000» avrebbe dovuto essere presentato dall'UNODCCP nell'estate del 1999 con dati e statistiche relative al biennio 97-98. Il documento presentato lunedì 22 contiene quindi informazioni già ampiamente datate e non consente un'efficace valutazione dei programmi lanciati dall'Agenzia di Vienna negli a seguito della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale sulle droghe del giugno 1998;

critiche alla gestione Arlacchi sono state inoltre espresse da Jean-Fraçois Thony, magistrato francese e da Tony White, ex dirigente di Scotland Yard, già capo dell'UNDCP per l'applicazione della legge; a seguito di queste ultime il governo inglese ha messo in dubbio la prosecuzione dei finanziamenti all'UNODCCP;

parte rilevante dei programmi dell'UNODCCP viene portata avanti in paesi non democratici e in patente violazione dei diritti umani, come Afghanistan, Birmania, Laos e Vietnam e che non esiste documentazione circa i contraenti di detti programmi,

si chiede di sapere:

l'importo dei singoli contributi versati direttamente dal Governo italiano e la quota italiana dei finanziamenti europei allocati all'UNODCCP o azioni-programmi da questa promosse o alle quali ha partecipato e a quale titolo detti contributi siano stati elargiti;

quali azioni siano state messe in atto da parte del Governo italiano per controllare che i contributi fossero utilizzati correttamente e ai fini per i quali erano stati elargiti;

se il Governo non ritenga di:

a) congelare tutte le richieste di finanziamento provenienti dall'UNODCCP e tutti i finanziamenti eventualmente già accordati ma non ancora versati;

b) incaricare i servizi competenti di svolgere una indagine approfondita sull'utilizzo dei fondi erogati durante la gestione Arlacchi;

c) chiedere spiegazioni al professor Arlacchi circa i capitoli relativi alle politiche in materia di droga che sono stati esclusi dalla versione finale del «World Drug Report 2000» essendo l'Italia il solo paese ad aver

iniziato un processo di decriminalizzazione del consumo dei derivati della *cannabis* tramite consultazione referendaria nel 1993;

d) acquisire tutta la documentazione necessaria relativamente al coinvolgimento dell'UNODCCP in Afghanistan, Birmania, Laos e Vietnam con particolare attenzione alla spiegazione della selezione dei *partner* governativi e non, all'entità dei progetti lanciati negli ultimi quattro anni, all'ammontare di quelli effettivamente portati a termine e di quelli previsti per il prossimo biennio.

Infine si chiede di sapere se il Governo italiano abbia intenzione di confermare il mandato al professor Arlacchi alla scadenza prevista tra pochi mesi.

(4-21985)

DI PIETRO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il pubblico ministero dottoressa Raffaella Falcione della Procura della Repubblica di Latina, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n° 3084/2000 R.G.N.R. fondato, al momento, sulla mera indicazione degli artt. 110-323/2, 354 e 483 del codice penale, dopo aver emesso una serie di decreti di perquisizioni domiciliari, ha adottato in data 13/9/2000, un provvedimento di sequestro in alcune cassette di sicurezza;

contro tale iniziativa fu proposto ricorso al Tribunale del riesame di Latina che ha annullato la misura a finalità probatoria, avendola il pubblico ministero disposta «senza tuttavia indicare in quali concrete condotte, penalmente rilevanti, fosse consistita la ipotizzata illiceità di detti rapporti»;

il Collegio soggiunse, inoltre, di non essere abilitato a sanare la ritenuta nullità del decreto in riesame con l'esercizio del potere d'integrazione motivazionale «che presuppone la descrizione, seppur emulsionale, di un fatto su cui possa svolgersi detta integrazione»;

successivamente, in data 6 novembre 2000 lo stesso pubblico ministero dottoressa Raffaella Falcione ha emesso un altro decreto di sequestro – questa volta dei libri e scritture contabili della summenzionata A.ser. Srl – persistendo nell'assoluta carenza di motivazione, ridotta come tutti i suoi atti precedenti alla semplice citazione di articoli del codice penale e così disattendendo i giusti rilievi fatti dal Collegio con la prima pronuncia di annullamento del 6 ottobre 2000;

avverso il secondo decreto di sequestro del 6 novembre 2000 fu proposto altro ricorso al Tribunale del riesame di Latina, che, a composizione soggettiva diversa, annullò l'ulteriore misura a tendenza probatoria, con motivazione sostanzialmente identica all'ordinanza del precedente Collegio;

nel caso in oggetto il pubblico ministero ha ignorato, completamente, il precetto dell'art.253 del codice di procedura penale relativo all'obbligo di motivare il decreto di sequestro, e per giunta è ricaduto nel patologico atteggiamento procedurale dopo una prima censura del Tribunale proprio sull'omesso dovere di motivazione;

nell'emettere il secondo decreto di sequestro era prevedibile, per il pubblico ministero, che il giudice del riesame lo avrebbe annullato, in quanto quel provvedimento era sorretto, ancora una volta, della mera indicazione dei succitati articoli del codice penale,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per verificare se l'inquirente avesse la piena consapevolezza dell'irregolarità procedurale del reiterato atto e se sussistano, quindi, gli estremi di responsabilità disciplinare del predetto pubblico ministero avendo, pur egli garante, per legge, di regole processuali, scientemente violato il dovere di motivare gli atti che incidono gravemente sulla sfera dei diritti dei cittadini, nonché di proporre la diramazione di una circolare che obblighi i Capi della Procura a segnalare al Consiglio Superiore della Magistratura, naturalmente per prevenire, i casi di provvedimenti che vengano reiterati, senza la doverosa motivazione dopo una prima pronuncia di annullamento del giudice del riesame.

(4-21986)

NAPOLI Roberto. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che:

con interrogazione 4-01274 del 18 luglio 1996 rivolta al Ministro dei lavori pubblici *pro tempore* Di Pietro venivano richieste informazioni sui lavori di sistemazione e adeguamento dello svincolo al chilometro 22+750 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria con raccordo alla variante esterna di Battipaglia per un importo netto di lire 6.963.085.650;

con un contratto del 21 febbraio 1991, n. 20159 di repertorio, l'ANAS, a seguito di licitazione privata, ha affidato i lavori all'impresa «Ingegneri Carriero e Baldi»;

successivamente l'ufficio periferico di Cosenza, nel ravvisare la necessità di provvedere ad alcune variazioni dei lavori principali, ha redatto la perizia di variante tecnica e suppletiva n.8149 del 9 maggio 1991 dell'importo di lire 1.473.077.447;

l'ufficio predetto, a seguito di alcuni problemi evidenziati – durante la fase iniziale dei lavori – dal Comune di Battipaglia ha redatto il progetto di completamento n. 8150 del 1991, di lire 32.441.473, tenendo conto anche delle indicazioni emerse nella riunione tenutasi a suo tempo presso il Ministero dei lavori pubblici;

il consiglio di amministrazione dell'ANAS nella seduta del 20 giugno 1991, con voti nn. 770 e 771, ha espresso parere favorevole rispettivamente per l'approvazione dei variati lavori di cui alla perizia n. 8149 e dei lavori di completamento di cui al progetto n. 8150 subordinatamente all'acquisizione dei pareri prescritti dalla vigente normativa;

per i lavori di completamento è stata altresì approvata la proposta di affidamento degli stessi all'impresa «Ingegneri Carriero e Baldi» mediante trattativa privata;

la consegna dei lavori in parola è stata effettuata in data 22 giugno subordinatamente all'acquisizione dei pareri di cui agli articoli 81 e 83 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e alla legge n. 431 del 1985;

in data 22 ottobre 1992 i medesimi lavori sono stati sospesi in quanto i pareri richiesti risultavano a quella data ancora incompleti;

conseguentemente con nota n. 623 del 24 marzo 1993 è stata comunicata all'ufficio di Cosenza la determinazione di chiudere ogni rapporto con l'impresa contabilizzando e collaudando le opere già eseguite ai fini della instaurazione della procedura di riconoscimento di debito;

in data 25 maggio 1993 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha disposto il sequestro del cantiere;

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha presentato quattro richieste di dissequestro con esito negativo e precisamente in data 10 agosto 1994, 20 ottobre 1994, 28 novembre 1995 e 14 aprile 1997;

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato non ha mai proposto appello avverso tali provvedimenti reiettivi;

il Commissario Prefettizio per il Comune di Battipaglia dott. Lenge ha proposto in data 13 novembre 1997 istanza di dissequestro con esito negativo;

in data 5 gennaio 1998 avverso tale provvedimento di rigetto è stato per la prima proposto appello, anch'esso con esito negativo;

in data 30 marzo 1998 è stato proposto avverso il provvedimento di rigetto ricorso per Cassazione;

tale ricorso ha avuto esito positivo con annullamento dell'ordinanza di rigetto e rinvio ad altra sezione del Tribunale di Salerno;

in data 21 dicembre 1998 il Tribunale di Salerno ha reiterato il provvedimento di rigetto avverso il quale fu ripresentato ricorso per Cassazione, questa volta con esito negativo;

in data 1° marzo 2000 è stata reiterata la richiesta di revoca del sequestro con esito negativo, avverso il quale è stato proposto atto di appello in data 4 aprile 2000, anch'esso negativo;

attualmente si attende la notifica del provvedimento reiettivo per riproporre ricorso in Cassazione;

i lavori in corso sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria per la costruzione della terza corsia stanno proseguendo senza tener conto dello svincolo autostradale di Battipaglia attualmente sottoposto a sequestro, pregiudicando irrimediabilmente la viabilità ed i collegamenti con una vasta zona della provincia di Salerno di indiscusso valore turistico, storico e culturale, comportando evidenti danni anche sotto il profilo socio-economico,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga necessario approfondire i motivi del mancato dissequestro, anche in ordine alle responsabilità conseguenziali;

se non si ritenga urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere le cause che impediscono il completamento di un'opera già finanziata, utile alla collettività, il cui mancato completamento comporta non solo un evidente danno all'ambiente, ma anche e soprattutto alla viabilità, allo stato precaria, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, specie nei pe-

riodi estivi (infatti lo svincolo autostradale di Battipaglia viene utilizzato in particolare per accedere alla fascia costiera cilentana);

quali iniziative concrete ed immediate il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare il lavoro di una azienda del Sud e per consentire, in tempi brevissimi, la ripresa di un'opera che, oltre ad essere indispensabile in un nodo stradale così importante e strategico, contribuirebbe a ridurre la grave disoccupazione dell'intera provincia.

(4-21987)

MANFROI. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che le possibilità consentite dall'attivazione dei patti territoriali di sviluppo hanno mobilitato risorse ed energie, riacceso entusiasmi, rinsaldato collaborazione nella convinzione che anche in provincia di Belluno si potesse usufruire di questo importante strumento per la crescita del territorio;

che dapprima la Comunità Montana Feltrina, successivamente quelle del Centro Cadore e di Comelico e Sappada, hanno compiuto un poderoso sforzo per concertare il piano, predisporre tutta la necessaria documentazione ed inoltrarlo alla competente sede per il proseguo di pertinenza;

che come evidenziato dal tavolo provinciale di concertazione per lo sviluppo e l'occupazione, che coinvolge tutti principali soggetti pubblici e privati rappresentativi della realtà economico-produttiva bellunese, i ritardi ormai accumulati senza ancora intravederne la concreta attivazione hanno già scoraggiato molte imprese e vanificato l'impegno prodotto dalle amministrazioni locali;

che, in particolare, la Comunità Montana Feltrina ha regolarmente concluso nei termini il percorso istruttorio, presupposto per ottenere il finanziamento;

che da notizia di fonte ministeriale sembra ora che anche nell'ultimo bando di livello nazionale di finanziamento dei patti territoriali quello feltrino rimarrebbe escluso, stante la volontà di privilegiare altre zone e altre situazioni;

che una eventuale esclusione sarebbe una grave ingiustizia soprattutto per un'area quotidianamente costretta a subire la insostenibile concorrenza della contermina provincia autonoma a statuto speciale di Trento,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda con urgenza rassicurare che anche nella provincia di Belluno saranno stanziati i finanziamenti previsti per l'attivazione dei patti territoriali di sviluppo nelle zone e nelle comunità che, per tempo, hanno predisposto la necessaria documentazione.

(4-21988)

SERENA, DANIELI. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che il Comune di Valdobbiadene (Provincia di Treviso) ha approvato in data 14/12/2000, delibera n. 93, la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le Associazioni senza fini di lucro e le Pro Loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) di cui al decreto legislativo n. 155/97 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzate da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di Pro Loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n° 43/E dell'8 marzo 2000 hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di Pro Loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 25 che recita: «Non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministero delle finanze (lire 100 milioni):

a) proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità»;

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge 133/99 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle Pro Loco come già disposto dalla legge 62/92 che disponeva: «Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni Pro Loco si ap-

plicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n° 398, a favore delle società sportive»;

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con Istituzioni ed Enti Pubblici quali i Comuni e le Comunità Montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie Loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti burocratici a favore delle Pro Loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione».

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di consentire ulteriori snellimenti burocratici a favore delle Pro Loco e delle associazioni di volontariato in genere.

(4-21989)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che:

i lavoratori dell'Imesi, congiuntamente alle organizzazioni sindacali, ormai da anni, stanno conducendo una battaglia per scongiurare la cessione dello stabilimento, da parte di Finmeccanica, che intende dismettere l'attività in Sicilia per rafforzare la propria presenza industriale in altre realtà del Paese;

lo stabilimento Imesi di Carini, dopo la chiusura della COMETRA di Giammoro (Messina), rimane l'unico sito di Ansaldo-Breda in Sicilia e il solo costruttore di materiale rotabile;

ritenuto che:

la permanenza dell'Imesi in Finmeccanica consentirebbe al gruppo Ansaldo-Breda di concorrere favorevolmente all'aggiudicazione di commesse sul territorio, in previsione della realizzazione di importanti progetti di costruzione nel settore ferroviario in Sicilia, a partire dall'appalto per la costruzione e la manutenzione del nuovo tram veloce del comune di Palermo;

la vendita dello stabilimento di Carini costituirebbe un ulteriore ed irreparabile danno dopo il mancato rispetto dell'accordo siglato nel 1991, in cui la Breda si impegnava a rilanciare l'Imesi attraverso investimenti e nuovi carichi di lavoro;

considerato che:

la Breda gode di un vasto portafoglio ordini tra cui la maxicommissa di oltre mille miliardi acquisita in Danimarca e a Madrid per un totale di circa centottanta veicoli;

l'azienda, di fronte ad un tale nutrito portafoglio, ha deciso di decentrare il lavoro nell'indotto privato escludendo volutamente lo stabilimento Imesi;

il presidente di Ansaldo-Breda, Luigi Roth, ha confermato che l'acquisizione dei cospicui carichi di lavoro, comunque, non modificherà in alcun modo le linee strategiche del piano industriale adottato, con la conseguente drastica riduzione del personale, la dismissione degli stabilimenti Imesi (Palermo), Sofer (Pozzuoli) e Ferrosud (Matera), nonché, il ridimensionamento del settore trasporti di massa in Italia, concentrandolo in tre soli siti: Genova, Pistoia e Napoli;

gli obiettivi sopra enunciati si collocano in una idea di politica industriale tendente a privilegiare alcune aree del paese e a desertificarne altre nonostante la capacità produttiva che in questi anni lo stabilimento Imesi di Carni ha saputo esprimere e consolidare;

la logica che anima tali scelte imprenditoriali, ultimamente, è stata agevolata dalle prese di posizione del Governo nazionale in questo settore, a partire dalla concessione, attualmente allo studio, delle agevolazioni a chi intendesse emigrare al Nord;

rilevato che:

le scelte contenute nel piano di riorganizzazione industriale, elaborato da Finmeccanica, sono da considerare altamente dannose sul piano del reale interesse allo sviluppo economico dell'intero paese, soprattutto se si considerano le gravi carenze infrastrutturali nel settore dei trasporti in Sicilia e l'intenzione di dismettere lo stabilimento Imesi di Carini;

una cospicua parte dei finanziamenti di Agenda 2000 è indirizzata all'asse dei trasporti e ciò lascerebbe presupporre quanto grande sia l'opportunità di sviluppo per quelle aziende che operano nel settore della produzione del materiale rotabile, dunque per l'Imesi e per i suoi lavoratori, che in questi anni hanno raggiunto alti livelli di professionalità e competenza, oggi a rischio,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario intervenire presso il gruppo Ansaldo-Breda allo scopo di assicurare carichi di lavoro allo stabilimento Imesi di Carini, a partire dalle attuali commesse che il gruppo ha acquisito e scongiurando così qualunque volontà tesa allo smantellamento del sito palermitano;

se non si ritenga necessario impedire l'attuazione di qualunque soluzione, contenuta nel piano industriale dell'azienda, tendente alla dismissione dello stabilimento Imesi di Carini;

quali iniziative, inoltre, si intenda adottare al fine di garantire la stabilità dei livelli occupazionali dell'Imesi e la sua continuità produttiva a partire dagli investimenti di Agenda 2000 previsti nel settore dei trasporti.

(4-21990)

RISOLUZIONI IN COMMISSIONI BICAMERALI (*)

MONTAGNINO, RESCAGLIO, BOSI. – La Commissione parlamentare per l'infanzia, premesso:

che i fenomeni della pedofilia, della pedopornografia e dello sfruttamento sessuale dei minori destano elevato allarme sociale e hanno assunto dimensioni internazionali sempre più rilevanti anche in relazione all'utilizzo delle reti telematiche;

che nell'intento di promuovere una maggiore conoscenza e un più incisivo contrasto della pedofilia e dello sfruttamento sessuale dei minori numerose sono le risoluzioni, le dichiarazioni, i piani d'azione, le decisioni assunte dall'Unione europea e in sede internazionale, in conformità ai principi contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 (ratificata dall'Italia con la legge 276 del 27 maggio 1991) e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma adottata il 31 agosto 1996, contro lo sfruttamento sessuale e commerciale dell'infanzia;

che in particolare in Italia la legge n. 66 del 1996, recante «Norme contro la violenza sessuale», e la legge n. 269 del 1998, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», hanno posto le basi per una più efficace azione di contrasto a questi reati;

che l'articolo 17 della legge n. 269 del 1998, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori come nuove forme di riduzione in schiavitù», prevede al comma 1 che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio, fatte salve le disposizioni della legge 29 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale; al comma 2, l'istituzione di un apposito fondo destinato, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori di 18 anni vittime delle figure di reato introdotte dalla presente legge e, per la parte residua, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 3, e 600-*quater* del codice penale, facciano apposita richiesta»; alla lettera b) del comma 3 che la Presidenza del Consiglio, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, promuova in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della giustizia e degli affari esteri,

(*) La risoluzione 7-00031 è stata presentata alla Presidenza del Senato per essere discussa presso la Commissione parlamentare per l'infanzia. L'articolo 50, comma 2, del Regolamento del Senato non può trovare applicazione, in quanto trattasi di Commissione bicamerale presieduta da un componente dell'altro ramo del Parlamento.

studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori»;

che il progetto materno infantile relativo al piano sanitario per il triennio 1998-2000 e approvato con decreto ministeriale del 24 aprile 2000 prevede, tra le strategie da attivare per combattere il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale, la necessità di appositi programmi di formazione di base per tutti coloro che operano a contatto con i bambini per acquisire le competenze atte a comprendere i segnali di disagio;

che le risorse destinate ad interventi per l'assistenza ai minori e la solidarietà sociale per il triennio 2001-2003 (legge n. 285 del 1997 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» e legge n. 476 del 1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali) prevedono, a legislazione vigente, 1.197 miliardi; inoltre ai fini della legge n. 285 del 1997 sono stati già avviati circa cento progetti (ad esempio a Roma, Milano, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Brindisi e Catania), per interventi specifici volti alla prevenzione e alla cura delle persone vittima di violenza, abuso e maltrattamento;

che nella legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), all'articolo 80, comma 15, sono stanziati 20 miliardi destinati ad interventi a favore dei minori vittime di abusi da realizzare con programmi specifici; sono inoltre previsti 12 miliardi tratti da un fondo residuo del Dipartimento per la solidarietà sociale, da destinare, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 269 del 1998, al potenziamento di servizi che lavorano con azioni innovative e sperimentali di recupero psicologico e sociale sia delle vittime, sia degli autori delle violenze sessuali sui minori; per disciplinare l'erogazione di queste ultime risorse finanziarie è prevista, entro febbraio 2001, l'emanazione di un apposito regolamento;

che il piano di azione 2000-2001 ripropone la necessità di continuare l'impegno sia sul versante delle azioni di contrasto sia su quello delle azioni di prevenzione, prevedendo un impegno di formazione interdisciplinare per insegnanti, operatori sociali, sanitari e giudiziari coordinati dal Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza;

che in aggiunta alle altre forze dell'ordine impegnate, con sezioni specializzate, nelle attività contro questo tipo di crimini la polizia postale e delle comunicazioni dispone di un organico di 2000 persone, di cui circa un terzo è addetto al contrasto *on line* della pedofilia,

invita il Governo:

a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'interno il Dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (DOTI): una *task force* che coordini e armonizzi, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le forze in campo che già operano nella lotta contro la pedopornografia, dotandolo di strumenti normativi e tecnici e di adeguate risorse per una sempre più incisiva ed efficace azione di contrasto;

a verificare, tenuto conto anche dell'esperienza di altri paesi, la validità di tutti quei programmi ed azioni, che abbiano come finalità la cura di chi, avendo commesso abuso sessuale su minori o temendo di compierlo, chieda un trattamento psicologico e/o farmacologico, favorendone la sperimentazione, nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie e destinando a tale scopo anche le risorse a disposizione del Fondo di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 269/98 e risorse *ad hoc* da parte del Ministero della sanità;

a prevedere una rete integrata di servizi territoriali pluridisciplinari che, in una solida collaborazione tra scuola e famiglia, assicuri una efficace prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di malessere e turbamento derivanti dall'esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell'ambiente familiare e/o sociale, nonché a prevedere misure e accorgimenti che evitino nell'ambito delle indagini e dei procedimenti penali la sovraesposizione dei bambini ed il conseguente ulteriore disagio;

a presentare, entro febbraio 2001, il piano delle azioni applicative rispetto alle decisioni n. 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e n. 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 del Consiglio per la giustizia e gli affari interni;

a dare attuazione a quanto previsto nella Conferenza di Vienna del 1999 a proposito della creazione di una banca dati comune di immagini pedofile, a livello regionale, nazionale e internazionale – accessibile alle forze dell'ordine e agli inquirenti – per facilitare la ricerca delle vittime e l'attività di investigazione;

a promuovere le più opportune iniziative nei confronti delle aziende produttrici e dei *provider* nazionali al fine di pervenire alla elaborazione e alla sottoscrizione di un codice deontologico – ovvero di strumenti equivalenti – in grado di impegnare gli stessi *provider* a mantenere per almeno un anno i dati di accesso alla rete, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, e ad adottare tutti i mezzi tecnici disponibili volti a fornire filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete;

ad assumere, in sede nazionale e internazionale, tutte le opportune iniziative per contrastare la diffusione e la commercializzazione di materiale pedopornografico, proponendo e promuovendo a livello comunitario una normativa atta a perseguire gli autori dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, ultimo comma, del codice penale, anche quando questi reati vengano commessi all'estero; promuovendo altresì, in particolare nei confronti dei paesi extracomunitari, l'adozione di specifici accordi, anche a livello bilaterale, volti a rendere più efficace l'azione delle autorità preposte al perseguimento di tali reati e delle attività criminose ad essi collegati;

a predisporre finanziamenti e progetti di formazione e informazione per il personale medico, per gli insegnanti, per l'insieme degli operatori sociali e dello Stato, per le famiglie, per le organizzazioni non governative; a prevedere idonee forme di informazione, educazione e parte-

cipazione dei minori stessi; ad istituire o sostenere apposite linee telefoniche di emergenza o di informazione;

a presentare il 20 novembre di ogni anno, giornata internazionale dei diritti dell'infanzia, promossa dalle Nazioni Unite, la relazione annuale sull'applicazione della legge n. 269 del 1998, «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove norme di riduzione in schiavitù». La data è scelta per affermare, contro la negazione dei diritti dei minori, il rispetto dei bambini come persone.

(7-00031)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-04273, del senatore Ascutti, sui concorsi pubblici banditi dal CNR.

Risoluzioni in Commissioni bicamerali, ritiro

È stata ritirata la risoluzione in Commissione bicamerale 7-00029, dei senatori Montagnino ed altri.

